**Parlamento europeo**
2024-2029

*Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia*

**2025/0265(CNS)**

30.3.2026

# EMENDAMENTI
# 15 - 186

**Progetto di relazione**
**Sophie Wilmès**
(PE785.228v01-00)

Istituzione dello strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e la disattivazione per il periodo 2028-2034 e abrogazione dei regolamenti (Euratom) 2021/100 e (Euratom) 2021/948

Proposta di regolamento
(COM(2025)0598 – 2025/0265(CNS))

**Emendamento 15**
**Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Christophe Bay, Pierre-Romain Thionnet, Marion Maréchal**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (1) Scopo del presente regolamento è stabilire le norme e le procedure per le attività di cooperazione in materia di sicurezza nucleare e di disattivazione svolte dalla Comunità europea dell'energia atomica ("Comunità") nell'ambito dello strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e la disattivazione ("strumento"). | (1) Scopo del presente regolamento è stabilire le norme e le procedure per le attività di cooperazione in materia di sicurezza nucleare e di disattivazione svolte dalla Comunità europea dell'energia atomica ("Comunità") nell'ambito dello strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e la disattivazione ("strumento")***, comprese le attività di manutenzione che contribuiscono alla sicurezza degli impianti nel lungo periodo, al prolungamento della loro vita utile, nonché alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla sovranità europea nel settore del combustibile nucleare, in particolare attraverso il suo riciclaggio***. |

Or. fr

**Emendamento 16**
**Matej Tonin, Andrea Wechsler, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (1) Scopo del presente regolamento è stabilire le norme e le procedure per le attività di cooperazione in materia di sicurezza nucleare e di disattivazione svolte dalla Comunità europea dell'energia atomica ("Comunità") nell'ambito dello strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e la disattivazione ("strumento"). | (1) Scopo del presente regolamento è stabilire le norme e le procedure per le attività di cooperazione in materia di sicurezza nucleare e di disattivazione svolte dalla Comunità europea dell'energia atomica ("Comunità") nell'ambito dello strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e la disattivazione ("strumento"). ***Nell'attuare le attività di*** |

***cooperazione in materia di sicurezza o di disattivazione, si tengono in debita considerazione l'interesse superiore dell'Unione e la sua competitività.***

Or. en

**Emendamento 17**
**Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Christophe Bay, Pierre-Romain Thionnet, Marion Maréchal**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(1 bis) L'energia nucleare è una fonte di energia a basse emissioni di carbonio, programmabile e a prezzi accessibili, essenziale per la competitività industriale dell'Unione e degli Stati membri. Come recentemente riconosciuto dalla Commissione, l'abbandono di questo settore è stato un errore strategico per la sovranità energetica europea.*** |

Or. fr

**Emendamento 18**
**Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Christophe Bay, Pierre-Romain Thionnet, Marion Maréchal**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 1 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(1 ter) Stati membri, come la Francia, la Svezia, il Belgio e i Paesi Bassi, stanno rilanciando la loro dottrina nucleare dopo anni di abbandono del settore.*** |

Or. fr

**Emendamento 19**
**Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Christophe Bay, Pierre-Romain Thionnet, Marion Maréchal**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (2) Al fine di mantenere e promuovere il miglioramento continuo della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione, il Consiglio ha adottato la direttiva 2009/71/Euratom[2]. Tale direttiva ***e*** gli standard elevati di sicurezza nucleare, radioprotezione e gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito ***attuati nella Comunità*** sono esempi da offrire per incoraggiare i paesi partner ad adottare standard analoghi. | (2) Al fine di mantenere e promuovere il miglioramento continuo della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione, il Consiglio ha adottato la direttiva 2009/71/Euratom[2]. Tale direttiva***, nonché*** gli standard elevati di sicurezza nucleare***, manutenzione degli impianti, gestione a lungo termine e prolungamento della loro vita utile***, radioprotezione e gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito***, compresi il riciclaggio e il controllo del ciclo del combustibile,*** sono esempi da offrire per incoraggiare i paesi partner ad adottare standard analoghi. |
| [2] Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/71/oj). | [2] Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/71/oj). |

Or. fr

**Emendamento 20**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (2) Al fine di mantenere e promuovere il miglioramento continuo della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione, il Consiglio ha adottato la direttiva 2009/71/Euratom[2]. Tale direttiva e gli | (2) Al fine di mantenere e promuovere il miglioramento continuo della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione, il Consiglio ha adottato la direttiva 2009/71/Euratom[2]. Tale direttiva e gli |

| | |
|---|---|
| standard elevati di sicurezza nucleare, radioprotezione e gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito attuati nella Comunità sono esempi da offrire per incoraggiare i paesi partner ad adottare standard analoghi. | standard elevati di sicurezza nucleare, radioprotezione e gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito attuati nella Comunità sono esempi da offrire per incoraggiare i paesi partner ***che condividono gli stessi principi*** ad adottare standard analoghi. |
| [2] Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/71/oj). | [2] Direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2009, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari (GU L 172 del 2.7.2009, pag. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/71/oj). |

Or. en

**Emendamento 21**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (6) La componente esterna dello strumento dovrebbe sostenere le attività di cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare, muovendo dalle azioni sostenute in precedenza a norma del regolamento (Euratom) 2021/948 del Consiglio[7]. La componente esterna è coerente con l'azione esterna sostenuta a norma del regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale] e la integra.[8] | (6) La componente esterna dello strumento dovrebbe sostenere le attività di cooperazione ***europea e*** internazionale in materia di sicurezza nucleare, muovendo dalle azioni sostenute in precedenza a norma del regolamento (Euratom) 2021/948 del Consiglio[7]. La componente esterna è coerente con l'azione esterna sostenuta a norma del regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale] e la integra.[8] |
| [7] Regolamento (Euratom) 2021/948 del Consiglio, del 27 maggio 2021, che istituisce uno strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale sulla base del trattato che | [7] Regolamento (Euratom) 2021/948 del Consiglio, del 27 maggio 2021, che istituisce uno strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale sulla base del trattato che |

istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 237/2014 (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 79, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/948/oj).

[8] Regolamento (UE) …/… [Europa globale] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento Europa globale (GU, …, … ELI: …).

istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 237/2014 (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 79, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/948/oj).

[8] Regolamento (UE) …/… [Europa globale] del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento Europa globale (GU, …, … ELI: …).

Or. en

**Emendamento 22**
**Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Christophe Bay, Pierre-Romain Thionnet, Marion Maréchal**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (7) La componente interna dello strumento dovrebbe sostenere le attività condotte dalla Commissione nel settore della disattivazione e della gestione dei rifiuti radioattivi (programma di disattivazione e gestione dei rifiuti del JRC) ***per*** assolvere alle proprie responsabilità nucleari derivanti dalla ricerca nucleare svolta presso i siti del Centro comune di ricerca (JRC), ossia JRC-Geel in Belgio, JRC-Karlsruhe in Germania, JRC-Ispra in Italia e JRC-Petten nei Paesi Bassi, muovendo dalle azioni sostenute in precedenza a norma del regolamento (Euratom) 2021/100 del Consiglio[9]. | (7) La componente interna dello strumento dovrebbe sostenere le attività condotte dalla Commissione nel settore della disattivazione e della gestione dei rifiuti radioattivi (programma di disattivazione e gestione dei rifiuti del JRC) ***nonché, se del caso, le attività relative alla sicurezza degli impianti nel lungo periodo, al loro funzionamento e al prolungamento della loro vita utile, nonché alla gestione del combustibile nucleare, compresi il riciclaggio e il controllo del ciclo del combustibile. Essa dovrebbe inoltre*** assolvere alle proprie responsabilità nucleari derivanti dalla ricerca nucleare svolta presso i siti del Centro comune di ricerca (JRC), ossia JRC-Geel in Belgio, JRC-Karlsruhe in Germania, JRC-Ispra in Italia e JRC-Petten nei Paesi Bassi, muovendo dalle azioni sostenute in precedenza a norma del regolamento (Euratom) 2021/100 del Consiglio[9]. |
| [9] Regolamento (Euratom) 2021/100 del | [9] Regolamento (Euratom) 2021/100 del |

| | |
|---|---|
| Consiglio, del 25 gennaio 2021, che istituisce un programma di finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi, e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1368/2013 (GU L 34 dell'1.2.2021, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/100/oj). | Consiglio, del 25 gennaio 2021, che istituisce un programma di finanziamento specifico per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi, e che abroga il regolamento (Euratom) n. 1368/2013 (GU L 34 dell'1.2.2021, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/100/oj). |

Or. fr

**Emendamento 23**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (8) Le valutazioni dei programmi hanno evidenziato che la complessa architettura dei finanziamenti dell'Unione è un fattore che limita l'impatto del bilancio dell'Unione a causa degli oneri amministrativi. È pertanto opportuno raggruppare e disciplinare con un unico atto le attività di cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare e disattivazione degli impianti nucleari di ricerca del JRC condotte a norma dei regolamenti (Euratom) 2021/100 e (Euratom) 2021/948. | (8) Le valutazioni dei programmi hanno evidenziato che la complessa architettura dei finanziamenti dell'Unione è un fattore che limita l'impatto del bilancio dell'Unione a causa degli oneri amministrativi. È pertanto opportuno raggruppare e disciplinare con un unico atto le attività di cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare e disattivazione degli impianti nucleari di ricerca del JRC condotte a norma dei regolamenti (Euratom) 2021/100 e (Euratom) 2021/948. ***Tuttavia, tale semplificazione dovrebbe essere accompagnata da una maggiore trasparenza. È opportuno inoltre che la Commissione garantisca una pianificazione maggiormente strategica e un monitoraggio e una sorveglianza rafforzati in relazione all'attuazione dello strumento.*** |

Or. en

**Emendamento 24**
**Jörgen Warborn, Tomas Tobé**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (8) Le valutazioni dei programmi hanno evidenziato che la complessa architettura dei finanziamenti dell'Unione è un fattore che limita l'impatto del bilancio dell'Unione a causa degli oneri amministrativi. È pertanto opportuno raggruppare e disciplinare con un unico atto le attività di cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare e disattivazione degli impianti nucleari di ricerca del JRC condotte a norma dei regolamenti (Euratom) 2021/100 e (Euratom) 2021/948. | (8) Le valutazioni dei programmi hanno evidenziato che la complessa architettura dei finanziamenti dell'Unione è un fattore che limita l'impatto del bilancio dell'Unione a causa degli oneri amministrativi***, i quali, inoltre, dovrebbero essere ridotti, ove possibile***. È pertanto opportuno raggruppare e disciplinare con un unico atto le attività di cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare e disattivazione degli impianti nucleari di ricerca del JRC condotte a norma dei regolamenti (Euratom) 2021/100 e (Euratom) 2021/948. |

Or. en

**Emendamento 25**
**Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Christophe Bay, Pierre-Romain Thionnet, Marion Maréchal**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 9**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (9) L'obiettivo generale dello strumento è contribuire a un livello elevato di sicurezza nucleare e radioprotezione, alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, alla disattivazione e all'applicazione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci sui materiali nucleari. | (9) L'obiettivo generale dello strumento è contribuire a un livello elevato di sicurezza nucleare e radioprotezione, alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, ***compresi il riciclaggio e il controllo del ciclo del combustibile, alla sicurezza degli impianti nel lungo periodo e al prolungamento della loro vita utile,*** alla disattivazione e all'applicazione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci sui materiali nucleari. |

Or. fr

**Emendamento 26**
**Diana Iovanovici Şoşoacă**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 9**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (9) L'obiettivo generale dello strumento è contribuire a un livello elevato di sicurezza nucleare e radioprotezione, alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, alla disattivazione e all'applicazione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci sui materiali nucleari. | (9) L'obiettivo generale dello strumento è contribuire a un livello elevato di sicurezza nucleare e radioprotezione, alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ***in impianti di stoccaggio chiaramente definiti dotati di adeguate misure di sicurezza***, alla disattivazione e all'applicazione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci sui materiali nucleari. |

Or. ro

*Motivazione*

*I rifiuti nucleari devono essere stoccati in impianti di stoccaggio chiaramente definiti, anche in considerazione della loro longevità.*

**Emendamento 27**
**Tsvetelina Penkova, Bruno Tobback, Eero Heinäluoma, Yannis Maniatis**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 9**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (9) L'obiettivo generale dello strumento è contribuire a un livello elevato di sicurezza nucleare e radioprotezione, alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, alla disattivazione e all'applicazione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci sui materiali nucleari. | (9) L'obiettivo generale dello strumento è contribuire a un livello elevato di sicurezza nucleare e radioprotezione, alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, alla disattivazione e all'applicazione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci sui materiali nucleari***, rafforzando al contempo la capacità di regolamentazione, la trasparenza e la responsabilità***. |

Or. en

**Emendamento 28**
**Kris Van Dijck**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 9**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (9) L'obiettivo generale dello strumento è contribuire a un livello elevato di sicurezza nucleare e radioprotezione, alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, alla disattivazione e all'applicazione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci sui materiali nucleari. | (9) L'obiettivo generale dello strumento è contribuire ***nell'interesse dell'UE*** a un livello elevato di sicurezza nucleare e radioprotezione, alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, alla disattivazione e all'applicazione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci sui materiali nucleari. |

Or. en

**Emendamento 29**
**Paolo Borchia, Auke Zijlstra, Silvia Sardone, Barbara Bonte, Julie Rechagneux, Isabella Tovaglieri**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 9 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(9 bis) Secondo le stime dell'ottavo programma indicativo per il settore nucleare (COM/2026/120 del 10 marzo 2026), per realizzare le ambizioni nucleari degli Stati membri saranno necessari investimenti complessivi di circa 241 miliardi di EUR entro il 2050, di cui approssimativamente 205 miliardi di EUR per la costruzione di nuovi reattori su larga scala e 36 miliardi di EUR per l'estensione della durata di vita degli impianti esistenti. Tali cifre non comprendono le esigenze di investimento supplementari relative a tecnologie emergenti come i piccoli reattori modulari, che sono soggetti a scenari di sviluppo in corso a livello dell'Unione, né*** |

***i reattori modulari avanzati e le tecnologie di fusione, per i quali la Commissione non ha pubblicato alcuna stima dei costi aggregati consolidati. Il bilancio proposto destinato a questo strumento per il periodo 2028-2034, pur essendo necessario e ben accetto, riguarda solo la disattivazione degli impianti della Commissione e la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare e non fornisce una risposta alla più ampia sfida in materia di investimenti individuata nel programma indicativo per il settore nucleare. Si invitano pertanto la Commissione e il Consiglio a vagliare approcci finanziari complementari in grado di sostenere gli investimenti su una scala commisurata alle suddette esigenze individuate.***

Or. en

**Emendamento 30**
**Paolo Borchia, Auke Zijlstra, Silvia Sardone, Barbara Bonte, Julie Rechagneux, Isabella Tovaglieri**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 9 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(9 ter) Il settore nucleare dell'Unione si trova ad affrontare notevoli sfide riguardanti la forza lavoro che rischiano di incidere sia sul funzionamento sicuro degli impianti esistenti che sullo sviluppo di nuove capacità nucleari. Secondo il rapporto World Energy Employment 2025 dell'AIE, nel settore nucleare sono molti di più i lavoratori vicini al pensionamento rispetto ai giovani professionisti che entrano nel campo, per cui sarà necessaria una quota sostanziale di nuove assunzioni nel prossimo decennio per sostituire il personale in pensione. L'ottavo programma indicativo per il settore nucleare (COM/2026/120)*** |

***individua inoltre nello sviluppo della forza lavoro un fattore abilitante fondamentale per il futuro di tale campo, mettendo in evidenza la necessità di un aumento sostanziale del personale qualificato in tutta l'Unione entro il 2050. Questo divario strutturale, aggravato dalla riduzione degli investimenti negli ultimi decenni, interessa settori critici come l'ingegneria, la concessione di licenze, la gestione dei progetti e la disattivazione. Le conoscenze generate mediante le attività di disattivazione sostenute dalla componente interna del presente strumento rappresentano una risorsa strategica che dovrebbe essere sfruttata in maniera efficace per sostenere lo sviluppo delle competenze e il trasferimento delle conoscenze.***

Or. en

**Emendamento 31**
**Paolo Borchia, Auke Zijlstra, Silvia Sardone, Barbara Bonte, Julie Rechagneux, Isabella Tovaglieri**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 9 quater (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(9 quater) Permane un'asimmetria strutturale nel quadro normativo e di finanziamento dell'energia dell'Unione che rischia di compromettere lo sviluppo dell'energia nucleare, come riconosciuto nelle recenti iniziative della Commissione del 10 marzo 2026, ivi incluso il programma indicativo per il settore nucleare. Se da un lato, la direttiva (UE) 2023/2413 stabilisce un obiettivo vincolante di almeno il 42,5 % di energia rinnovabile nel consumo energetico dell'Unione entro il 2030, sostenuto da appositi strumenti di finanziamento, procedure di autorizzazione semplificate e zone di accelerazione designate, dall'altro,*** |

***l'energia nucleare, che nel 2024 rappresentava circa il 23 % della produzione totale di energia elettrica dell'UE secondo Eurostat e che costituisce una delle maggiori fonti di energia elettrica nell'Unione, riconosciuta come tecnologia a zero emissioni nette a norma del regolamento (UE) 2024/1735, non beneficia di alcun obiettivo quantitativo vincolante equivalente nella politica energetica dell'Unione e di nessun apposito strumento di finanziamento su larga scala dell'Unione specificamente concepito per supportarne la diffusione. L'energia nucleare è inoltre tuttora esclusa dall'ambito di applicazione degli strumenti di garanzia dell'Unione di cui all'allegato V, parte B, punto 11, del regolamento (UE) 2021/523. Si invita pertanto la Commissione a valutare tale asimmetria nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale 2028-2034, anche rivedendo il trattamento dell'energia nucleare negli strumenti finanziari dell'Unione e vagliando opzioni per l'adozione di un approccio più equilibrato alle fonti energetiche a basse emissioni di carbonio.***

Or. en

**Emendamento 32**
**Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Christophe Bay, Pierre-Romain Thionnet, Marion Maréchal**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (10) Il presente regolamento mira inoltre a dare più flessibilità in termini di approccio di programmazione, anche per quanto riguarda le modalità dell'aiuto e i soggetti ammessi a beneficiarne, così da rispondere alle esigenze impreviste individuate nelle valutazioni e nelle | (10) Il presente regolamento mira inoltre a dare più flessibilità in termini di approccio di programmazione, anche per quanto riguarda le modalità dell'aiuto e i soggetti ammessi a beneficiarne, così da rispondere alle esigenze impreviste individuate nelle valutazioni e nelle |

| | |
|---|---|
| consultazioni ai sensi del regolamento (Euratom) 2021/948. | consultazioni ai sensi del regolamento (Euratom) 2021/948. ***Tuttavia, data la natura degli investimenti nel settore nucleare, che avvengono in cicli lunghi e richiedono maggiore visibilità e stabilità, tale flessibilità dovrebbe essere rigorosamente circoscritta. Al fine di garantire la prevedibilità e la leggibilità degli investimenti a lungo termine, il loro utilizzo dovrebbe essere oggetto di un adeguato controllo da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.*** |

Or. fr

**Emendamento 33**
**Jörgen Warborn, Tomas Tobé**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 10**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (10) Il presente regolamento mira inoltre a dare più flessibilità in termini di approccio di programmazione, anche per quanto riguarda le modalità dell'aiuto e i soggetti ammessi a beneficiarne, così da rispondere alle esigenze impreviste individuate nelle valutazioni e nelle consultazioni ai sensi del regolamento (Euratom) 2021/948. | (10) Il presente regolamento mira inoltre a dare più flessibilità ***e semplificazione*** in termini di approccio di programmazione, anche per quanto riguarda le modalità dell'aiuto e i soggetti ammessi a beneficiarne, così da rispondere alle esigenze impreviste individuate nelle valutazioni e nelle consultazioni ai sensi del regolamento (Euratom) 2021/948. |

Or. en

**Emendamento 34**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 10 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(10 bis) Il Consiglio e il Parlamento europeo dovrebbero essere informati*** |

***periodicamente dalla Commissione in merito a tutte le attività svolte a norma del presente regolamento.***

Or. en

**Emendamento 35**
**Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Christophe Bay, Pierre-Romain Thionnet, Marion Maréchal**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 11**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (11) La cooperazione offerta dalla Comunità a norma del presente regolamento non è finalizzata a promuovere l'energia nucleare nei paesi partner[10]. | (11) La cooperazione offerta dalla Comunità a norma del presente regolamento non è finalizzata a promuovere l'energia nucleare nei paesi partner[10]. ***Contribuisce tuttavia alla diffusione di standard elevati in materia di sicurezza, radioprotezione e gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché alla promozione delle competenze e delle tecnologie europee nel settore nucleare, riconosciute come prodotti di esportazione ad alta tecnologia e ad alto valore aggiunto, che contribuiscono alla competitività e all'autonomia strategica dell'Unione***. |
| [10] Regolamento (Euratom) 2021/948 del Consiglio, del 27 maggio 2021, che istituisce uno strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale sulla base del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 237/2014 (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 79, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/948/oj). | [10] Regolamento (Euratom) 2021/948 del Consiglio, del 27 maggio 2021, che istituisce uno strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale sulla base del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 237/2014 (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 79, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/948/oj). |

Or. fr

**Emendamento 36**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 11**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (11) La cooperazione offerta dalla Comunità a norma del presente regolamento ***non è finalizzata a promuovere l'energia*** nucleare nei paesi partner[10]. | (11) La cooperazione offerta dalla Comunità a norma del presente regolamento ***dovrebbe essere limitata alla promozione della sicurezza*** nucleare***, della radioprotezione, della gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, della disattivazione e dei controlli di sicurezza nucleare*** nei paesi partner[10]. |
| [10] Regolamento (Euratom) 2021/948 del Consiglio, del 27 maggio 2021, che istituisce uno strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale sulla base del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 237/2014 (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 79, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/948/oj). | [10] Regolamento (Euratom) 2021/948 del Consiglio, del 27 maggio 2021, che istituisce uno strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale sulla base del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e che abroga il regolamento (Euratom) n. 237/2014 (GU L 209 del 14.6.2021, pag. 79, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/948/oj). |

Or. en

**Emendamento 37**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 11 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(11 bis) Qualora lo strumento sostenga attività nei paesi partner relative*** |

***a tecnologie nucleari innovative, compresi piccoli reattori modulari, tale sostegno è limitato agli aspetti relativi alla sicurezza, tra cui la capacità normativa, la concessione di licenze, la preparazione e la risposta alle emergenze e la gestione dei rifiuti, in piena conformità con le norme internazionali in materia di sicurezza, in particolare quelle dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.***

Or. en

**Emendamento 38**
**Jörgen Warborn, Tomas Tobé**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 11 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(11 bis) Qualora i paesi partner scelgano di inserire l'energia nucleare all'interno del loro mix energetico, comprese le tecnologie nucleari innovative, il sostegno a norma del presente regolamento dovrebbe contribuire al massimo livello di sicurezza nucleare, radioprotezione e gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.*** |

Or. en

**Emendamento 39**
**Marcin Sypniewski**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 12**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (12) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria indicativa per lo strumento nel suo complesso. Ai fini del | (12) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria indicativa per lo strumento nel suo complesso. Ai fini del |

| | |
|---|---|
| presente regolamento i prezzi correnti sono calcolati applicando un deflatore fisso del 2 %. | presente regolamento i prezzi correnti sono calcolati applicando un deflatore fisso del 2 %. ***Esso dovrebbe inoltre coinvolgere, se del caso, le pertinenti iniziative europee, le alleanze industriali, le organizzazioni settoriali e gli attori della ricerca, tra cui l'Alleanza nucleare europea, l'Alleanza industriale europea sui piccoli reattori modulari, le organizzazioni rappresentative del settore nucleare a livello europeo, le reti delle autorità preposte alla sicurezza nucleare, nonché le organizzazioni di ricerca e i consorzi specializzati.*** |

Or. en

**Emendamento 40**
**Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Christophe Bay, Pierre-Romain Thionnet, Marion Maréchal**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 12**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (12) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria indicativa per lo strumento nel suo complesso. Ai fini del presente regolamento i prezzi correnti sono calcolati applicando un deflatore fisso del 2 %. | (12) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria indicativa per lo strumento nel suo complesso. Ai fini del presente regolamento i prezzi correnti sono calcolati applicando un deflatore fisso del 2 %. ***Le ripartizioni di bilancio dovrebbero essere definite in modo trasparente e soggette a un'informazione e un controllo adeguati da parte dell'autorità di bilancio. Esse non dovrebbero essere modificate unicamente mediante la procedura di comitato, ma dovrebbero essere soggette, se del caso, all'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio.*** |

Or. fr

**Emendamento 41**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 12**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (12) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria indicativa per lo strumento nel suo complesso. Ai fini del presente regolamento i prezzi correnti sono calcolati applicando un deflatore fisso del 2 %. | (12) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria indicativa per lo strumento nel suo complesso. Ai fini del presente regolamento i prezzi correnti sono calcolati applicando un deflatore fisso del 2 %. ***Tutti i fondi a norma del presente regolamento dovrebbero essere assegnati in modo trasparente e responsabile, essendo soggetti a un'adeguata supervisione del comitato INSC.*** |

Or. en

**Emendamento 42**
**Kris Van Dijck**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (13) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato la necessità di un quadro finanziario pluriennale e di programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del presente regolamento, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio. | (13) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato la necessità di un quadro finanziario pluriennale e di programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del presente regolamento, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione***, ivi incluse la competitività, la resilienza e la sicurezza dell'Europa,*** individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio. ***In considerazione dell'evoluzione del panorama della sicurezza nucleare e al*** |

***fine di garantire l'efficacia e la trasparenza, la Commissione adotta una strategia esaustiva e aggiornata che orienta l'attuazione delle sue azioni per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza. Tale strategia individua i settori che presentano il maggiore valore aggiunto dell'azione dell'UE, tenendo conto delle iniziative di altre parti interessate, onde evitare duplicazioni.***

Or. en

**Emendamento 43**
**Tsvetelina Penkova, Bruno Tobback, Eero Heinäluoma, Yannis Maniatis**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 13**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (13) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato la necessità di un quadro finanziario pluriennale e di programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del presente regolamento, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio. | (13) In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato la necessità di un quadro finanziario pluriennale e di programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del presente regolamento, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio ***e trasparenza nell'assegnazione delle risorse tra la componente esterna e quella interna dello strumento***. |

Or. en

**Emendamento 44**

**Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Christophe Bay, Pierre-Romain Thionnet, Marion Maréchal**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 13 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(13 bis) A tale riguardo, è opportuno tenere conto del regolamento (UE) 2024/1735, che riconosce le tecnologie di fissione nucleare, comprese le tecnologie del ciclo del combustibile, come tecnologie a zero emissioni nette e sottolinea il ruolo cruciale dell'innovazione per la competitività dell'Unione, nonché del quadro che esso istituisce per sostenere l'applicazione industriale di tali tecnologie.*** |

Or. fr

**Emendamento 45**
**Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Christophe Bay, Pierre-Romain Thionnet, Marion Maréchal**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 13 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(13 ter) Si dovrebbero inoltre prendere in considerazione i lavori sui piccoli reattori modulari, che ne evidenziando il potenziale contributo alla decarbonizzazione, alla sicurezza energetica e alla competitività industriale, nonché le analisi relative alla protezione delle infrastrutture critiche, che mettono in luce i rischi connessi alle dipendenze strategiche e alle ingerenze straniere.*** |

Or. fr

**Emendamento 46**

**Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Christophe Bay, Pierre-Romain Thionnet, Marion Maréchal**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 13 quater (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(13 quater) Occorre infine tenere conto delle comunicazioni e delle analisi della Commissione sulla competitività delle tecnologie energetiche pulite, le quali riconoscono il ruolo del nucleare nella produzione programmabile di energia elettrica a basse emissioni di carbonio, la necessità di rafforzare le capacità industriali europee, diversificare le catene di approvvigionamento, sviluppare competenze e sostenere la diffusione di tecnologie innovative.*** |

Or. fr

**Emendamento 47**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 15 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(15 bis) Data la specifica base giuridica del presente regolamento a norma del trattato Euratom, la Commissione dovrebbe garantire una maggiore trasparenza e la fornitura periodica di informazioni al Parlamento europeo sull'attuazione dello strumento, anche attraverso relazioni tempestive e un dialogo strutturato.*** |

Or. en

**Emendamento 48**
**Kris Van Dijck**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 17**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (17) Lo strumento deve essere attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 202X/XXXX [regolamento sulla performance], che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità. | (17) Lo strumento deve essere attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 202X/XXXX [regolamento sulla performance], che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità. ***Nella sua relazione speciale 08/2026, la Corte dei conti europea ha individuato carenze nel monitoraggio delle azioni finanziate dall'UE in materia di sicurezza nucleare. Essa raccomanda pertanto, tra l'altro, la raccolta di informazioni sull'uso effettivo dei rispettivi risultati, integrata, se necessario, da verifiche in loco, nonché l'inclusione sistematica di indicatori di risultato che si allineino agli obiettivi delle azioni e riflettano gli effetti delle stesse sulla sicurezza nucleare.*** |

Or. en

**Emendamento 49**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský, Christian Ehler**

**Proposta di regolamento**

**Considerando 17**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (17) Lo strumento deve essere attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 202X/XXXX [regolamento sulla performance], che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio***, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509***, le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità. | (17) Lo strumento deve essere attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 202X/XXXX [regolamento sulla performance], che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio, le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità. |

Or. en

**Emendamento 50**
**Matej Tonin, Andrea Wechsler, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 18**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (18) Le forme e i metodi di esecuzione dei finanziamenti dell'Unione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a importi | (18) Le forme e i metodi di esecuzione dei finanziamenti dell'Unione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere ***attuati in modo da tutelare gli interessi di sicurezza, la proprietà intellettuale, la riservatezza e la leadership tecnologica dell'Unione. È opportuno che essi siano*** scelti in base ***all'interesse superiore e alla competitività dell'Unione, nonché*** alla rispettiva capacità di conseguire gli |

| | |
|---|---|
| forfettari, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. | obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a importi forfettari, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. |

Or. en

**Emendamento 51**
**Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Christophe Bay, Pierre-Romain Thionnet, Marion Maréchal**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 19**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (19) Il coordinamento delle attività svolte a norma del presente regolamento dovrebbe avvenire per mezzo di lavori e dialogo in itinere con gli Stati membri, i paesi partner e le autorità competenti, in particolare le autorità di regolamentazione nel settore della sicurezza nucleare, del controllo di sicurezza e della disattivazione, onde evitare duplicazioni. | (19) Il coordinamento delle attività svolte a norma del presente regolamento dovrebbe avvenire per mezzo di lavori e dialogo in itinere con gli Stati membri, i paesi partner e le autorità competenti, in particolare le autorità di regolamentazione nel settore della sicurezza nucleare, del controllo di sicurezza e della disattivazione, onde evitare duplicazioni. ***Dovrebbe inoltre coinvolgere, ove opportuno, le principali iniziative europee, le alleanze industriali, le organizzazioni settoriali e i portatori di interessi della ricerca, tra cui l'Alleanza UE sul nucleare, l'Alleanza industriale europea sui piccoli reattori modulari, le organizzazioni professionali che rappresentano il settore nucleare a livello europeo, le reti di autorità preposte alla sicurezza, nonché le strutture di ricerca specializzate e i consorzi.*** |

Or. fr

**Emendamento 52**
**Tsvetelina Penkova, Bruno Tobback, Eero Heinäluoma, Yannis Maniatis**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 19**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (19) Il coordinamento delle attività svolte a norma del presente regolamento dovrebbe avvenire per mezzo di lavori e dialogo in itinere con gli Stati membri, i paesi partner e le autorità competenti, in particolare le autorità di regolamentazione nel settore della sicurezza nucleare, del controllo di sicurezza e della disattivazione, onde evitare duplicazioni. | (19) Il coordinamento delle attività svolte a norma del presente regolamento dovrebbe avvenire per mezzo di lavori e dialogo in itinere con gli Stati membri, i paesi partner e le autorità competenti, in particolare le autorità di regolamentazione nel settore della sicurezza nucleare, del controllo di sicurezza e della disattivazione, onde evitare duplicazioni ***e promuovere lo scambio delle migliori pratiche e competenze all'interno della Comunità***. |

Or. en

**Emendamento 53**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 19**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (19) Il coordinamento delle attività svolte a norma del presente regolamento dovrebbe avvenire per mezzo di lavori e dialogo in itinere con gli Stati membri, i paesi partner e le autorità competenti, in particolare le autorità di regolamentazione nel settore della sicurezza nucleare, del controllo di sicurezza e della disattivazione, onde evitare duplicazioni. | (19) Il coordinamento delle attività svolte a norma del presente regolamento dovrebbe avvenire per mezzo di lavori e dialogo in itinere con gli Stati membri, i paesi partner ***che condividono gli stessi principi*** e le autorità competenti, in particolare le autorità di regolamentazione nel settore della sicurezza nucleare, del controllo di sicurezza e della disattivazione, onde evitare duplicazioni. |

Or. en

**Emendamento 54**

**Kris Van Dijck**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 19 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(19 bis) È essenziale garantire la trasparenza nell'attuazione del presente regolamento, anche informando periodicamente il Parlamento europeo.*** |

Or. en

**Emendamento 55**
**Tsvetelina Penkova, Bruno Tobback, Eero Heinäluoma, Yannis Maniatis**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 22**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (22) La Commissione dovrebbe adottare programmi indicativi pluriennali che siano coerenti con i programmi indicativi pluriennali di cui al capo I del regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale] e li integrino. | (22) La Commissione dovrebbe adottare programmi indicativi pluriennali che siano coerenti con i programmi indicativi pluriennali di cui al capo I del regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale] e li integrino***, garantendo al contempo un'adeguata visibilità agli obiettivi specifici del presente strumento***. |

Or. en

**Emendamento 56**
**Kris Van Dijck**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 23**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (23) Il quadro strategico generale per l'attuazione della componente esterna dello strumento dovrebbe essere costituito dalle politiche definite in accordi di | (23) Il quadro strategico generale per l'attuazione della componente esterna dello strumento dovrebbe essere costituito dalle politiche definite in accordi di |

| | |
|---|---|
| associazione, accordi di partenariato e di cooperazione, accordi multilaterali, accordi di cooperazione nucleare, protocolli d'intesa e altri accordi che instaurano una relazione tra la Comunità e i paesi partner, come pure nelle conclusioni del Consiglio europeo e nelle conclusioni del Consiglio, nelle dichiarazioni dei vertici, nelle conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, nelle comunicazioni della Commissione e nelle comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. | associazione, accordi di partenariato e di cooperazione, accordi multilaterali, accordi di cooperazione nucleare, protocolli d'intesa e altri accordi che instaurano una relazione tra la Comunità e i paesi partner, come pure nelle conclusioni del Consiglio europeo e nelle conclusioni del Consiglio, nelle dichiarazioni dei vertici, nelle conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, nelle comunicazioni della Commissione e nelle comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. ***La selezione delle proposte di cooperazione, nonché la loro valutazione e classificazione, devono basarsi su criteri pertinenti predefiniti quali l'urgenza e l'entità del rischio per la sicurezza nucleare affrontato dalle proposte, il valore aggiunto dell'azione dell'UE, la maturità dell'azione proposta, la probabile sostenibilità dei risultati attesi e il contesto geopolitico in cui deve essere fornito il sostegno. È opportuno che questo processo sia documentato adeguatamente.*** |
| | Or. en |

**Emendamento 57**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 23**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (23) Il quadro strategico generale per l'attuazione della componente esterna dello strumento dovrebbe essere costituito dalle politiche definite in accordi di associazione, accordi di partenariato e di cooperazione, accordi multilaterali, accordi di cooperazione nucleare, protocolli d'intesa e altri accordi che instaurano una relazione tra la Comunità e i paesi partner, come pure nelle conclusioni del Consiglio | (23) Il quadro strategico generale per l'attuazione della componente esterna dello strumento dovrebbe essere costituito dalle politiche definite in accordi di associazione, accordi di partenariato e di cooperazione, accordi multilaterali, accordi di cooperazione nucleare, protocolli d'intesa e altri accordi che instaurano una relazione tra la Comunità e i paesi partner ***che condividono gli stessi principi***, come |

| | |
|---|---|
| europeo e nelle conclusioni del Consiglio, nelle dichiarazioni dei vertici, nelle conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, nelle comunicazioni della Commissione e nelle comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. | pure nelle conclusioni del Consiglio europeo***, nelle raccomandazioni del Parlamento*** e nelle conclusioni del Consiglio, nelle dichiarazioni dei vertici, nelle conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, nelle comunicazioni della Commissione e nelle comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. |

Or. en

**Emendamento 58**
**Kris Van Dijck**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 24**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (24) La componente esterna dello strumento può finanziare azioni in qualsiasi paese partner conformemente ai criteri stabiliti nel presente regolamento. È opportuno dare priorità alle persone e ai soggetti dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati, compresa l'Ucraina, dei paesi candidati potenziali e dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato. | (24) La componente esterna dello strumento può finanziare azioni in qualsiasi paese partner conformemente ai criteri stabiliti nel presente regolamento. È opportuno dare priorità alle persone e ai soggetti dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati, compresa l'Ucraina, dei paesi candidati potenziali e dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato. ***Ogni azione possibile è sempre valutata alla luce degli interessi dell'UE, compresa l'autonomia strategica e la competitività dell'Unione, e le azioni in contrasto con gli interessi dell'Unione europea non sono finanziate.*** |

Or. en

**Emendamento 59**
**Jörgen Warborn, Tomas Tobé**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 24**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (24) La componente esterna dello strumento può finanziare azioni in qualsiasi paese partner conformemente ai criteri stabiliti nel presente regolamento. È opportuno dare priorità alle persone e ai soggetti dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati, compresa l'Ucraina, dei paesi candidati potenziali e dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato. | (24) La componente esterna dello strumento può finanziare azioni in qualsiasi paese partner conformemente ai criteri stabiliti nel presente regolamento. È opportuno dare priorità alle persone e ai soggetti dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati, compresa l'Ucraina, dei paesi candidati potenziali e dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato***, senza escludere, ove giustificato, la partecipazione di altri partner fidati, laddove ciò contribuisca a un efficace conseguimento degli obiettivi fissati dallo strumento***. |

Or. en

**Emendamento 60**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 24**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (24) La componente esterna dello strumento può finanziare azioni in qualsiasi paese partner conformemente ai criteri stabiliti nel presente regolamento. È opportuno dare priorità alle persone e ai soggetti dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati, compresa l'Ucraina, dei paesi candidati potenziali e dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato. | (24) La componente esterna dello strumento può finanziare azioni in qualsiasi paese partner ***che condivide gli stessi principi,*** conformemente ai criteri stabiliti nel presente regolamento. ***Tenendo conto dell'interesse superiore dell'Unione e della sua competitività,*** è opportuno dare priorità alle persone e ai soggetti dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati, compresa l'Ucraina, dei paesi candidati potenziali e dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato. |

Or. en

**Emendamento 61**
**Jutta Paulus**

a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Considerando 24**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (24) La componente esterna dello strumento può finanziare azioni in qualsiasi paese partner conformemente ai criteri stabiliti nel presente regolamento. È opportuno dare priorità alle persone e ai soggetti dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati, ***compresa l'***Ucraina, dei paesi candidati potenziali e dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato. | (24) La componente esterna dello strumento può finanziare azioni in qualsiasi paese partner conformemente ai criteri stabiliti nel presente regolamento. È opportuno dare priorità alle persone e ai soggetti dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati, ***dando particolare priorità all'***Ucraina, dei paesi candidati potenziali e dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato. |

Or. en

*Motivazione*

*La guerra di aggressione in corso della Russia nei confronti dell'Ucraina ha creato rischi senza precedenti per la sicurezza e la protezione nucleari, anche nella centrale nucleare di Zaporizhzhia o a Chernobyl. L'Ucraina deve essere pertanto trattata come un partner prioritario nell'ambito dello strumento in esame, considerata sia la portata dei rischi connessi che le potenziali conseguenze per la sicurezza dei cittadini europei.*

**Emendamento 62**
**Tsvetelina Penkova, Bruno Tobback, Eero Heinäluoma, Yannis Maniatis**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 25**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (25) La cooperazione internazionale si fonderà sui principi fondamentali di sicurezza stabiliti nelle norme di sicurezza dell'AIEA. | (25) La cooperazione internazionale si fonderà sui principi fondamentali di sicurezza stabiliti nelle norme di sicurezza dell'AIEA***, tenendo conto dell'importanza di un controllo normativo indipendente e della trasparenza***. |

Or. en

**Emendamento 63**
**Marcin Sypniewski**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 26**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (26) Considerata la costante necessità di migliorare la sicurezza per l'uso pacifico dell'energia nucleare nei paesi partner, lo strumento dovrebbe perseguire gli obiettivi di promuovere il massimo livello di sicurezza nucleare, radioprotezione, gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e applicazione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci nei paesi partner. Questo include la bonifica dei siti dismessi radiocontaminati e il rafforzamento della capacità di regolamentazione. | (26) Considerata la costante necessità di migliorare la sicurezza per l'uso pacifico dell'energia nucleare nei paesi partner, lo strumento dovrebbe perseguire gli obiettivi di promuovere il massimo livello di sicurezza nucleare, radioprotezione, gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e applicazione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci nei paesi partner. Questo include la bonifica dei siti dismessi radiocontaminati e il rafforzamento della capacità di regolamentazione. ***Lo strumento dovrebbe inoltre sostenere, se del caso, le attività di riciclaggio e la gestione del ciclo del combustibile nucleare, nonché garantire la sicurezza a lungo termine degli impianti, compresa l'estensione del loro ciclo di vita operativo. È altresì opportuno che contribuisca a rafforzare la protezione degli impianti nucleari dalle minacce emergenti, compresi gli attacchi da parte di sistemi senza equipaggio e gli attacchi informatici.*** |

Or. en

**Emendamento 64**
**Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Christophe Bay, Pierre-Romain Thionnet, Marion Maréchal**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 26**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (26) Considerata la costante necessità di migliorare la sicurezza per l'uso pacifico dell'energia nucleare nei paesi partner, lo | (26) Considerata la costante necessità di migliorare la sicurezza per l'uso pacifico dell'energia nucleare nei paesi partner, lo |

| | |
|---|---|
| strumento dovrebbe perseguire gli obiettivi di promuovere il massimo livello di sicurezza nucleare, radioprotezione, gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e applicazione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci nei paesi partner. Questo include la bonifica dei siti dismessi radiocontaminati e il rafforzamento della capacità di regolamentazione. | strumento dovrebbe perseguire gli obiettivi di promuovere il massimo livello di sicurezza nucleare, radioprotezione, gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi***, compresi il riciclaggio e il controllo del ciclo del combustibile, nonché di sicurezza degli impianti nel lungo periodo e prolungamento della loro vita utile,*** e applicazione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci nei paesi partner. Questo include la bonifica dei siti dismessi radiocontaminati e il rafforzamento della capacità di regolamentazione ***nonché il sostegno alla messa in sicurezza degli impianti nucleari di fronte alle minacce emergenti, compresi gli attacchi con droni e gli attacchi informatici***. |
| | Or. fr |

**Emendamento 65**
**Tsvetelina Penkova, Bruno Tobback, Eero Heinäluoma, Yannis Maniatis**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 26**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (26) Considerata la costante necessità di migliorare la sicurezza per l'uso pacifico dell'energia nucleare nei paesi partner, lo strumento dovrebbe perseguire gli obiettivi di promuovere il massimo livello di sicurezza nucleare, radioprotezione, gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e applicazione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci nei paesi partner. Questo include la bonifica dei siti dismessi radiocontaminati e il rafforzamento della capacità di regolamentazione. | (26) Considerata la costante necessità di migliorare la sicurezza per l'uso pacifico dell'energia nucleare nei paesi partner, lo strumento dovrebbe perseguire gli obiettivi di promuovere il massimo livello di sicurezza nucleare, radioprotezione, gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e applicazione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci nei paesi partner. Questo include la bonifica dei siti dismessi radiocontaminati e il rafforzamento della capacità di regolamentazione***, nonché la garanzia che tutte le attività prevengano danni ambientali a lungo termine ed effetti negativi sulla salute dei lavoratori e della popolazione, in piena conformità con le norme internazionali e dell'Unione in*** |

***materia di sicurezza***.

Or. en

**Emendamento 66**
**Diana Iovanovici Şoşoacă**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 26**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (26) Considerata la costante necessità di migliorare la sicurezza per l'uso pacifico dell'energia nucleare nei paesi partner, lo strumento dovrebbe perseguire gli obiettivi di promuovere il massimo livello di sicurezza nucleare, radioprotezione, gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e applicazione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci nei paesi partner. Questo include la bonifica dei siti dismessi radiocontaminati e il rafforzamento della capacità di regolamentazione. | (26) Considerata la costante necessità di migliorare la sicurezza per l'uso pacifico dell'energia nucleare nei paesi partner, lo strumento dovrebbe perseguire gli obiettivi di promuovere il massimo livello di sicurezza nucleare, radioprotezione, gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi ***mediante il loro stoccaggio in siti ben definiti, chiaramente indicati e adeguatamente protetti per tutta la durata di vita del combustibile esaurito,*** e applicazione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci nei paesi partner. Questo include la bonifica dei siti dismessi radiocontaminati e il rafforzamento della capacità di regolamentazione. |

Or. ro

*Motivazione*

*Poiché la durata di vita del combustibile esaurito è relativamente lunga, devono essere garantite le misure di protezione più rigorose per evitare contaminazioni o incidenti.*

**Emendamento 67**
**Jutta Paulus**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Considerando 26**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (26) Considerata la costante necessità di migliorare la sicurezza per l'uso pacifico dell'energia nucleare nei paesi partner, lo strumento dovrebbe perseguire gli obiettivi di promuovere il massimo livello di sicurezza nucleare, radioprotezione, gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e applicazione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci nei paesi partner. Questo include la bonifica dei siti dismessi radiocontaminati e il rafforzamento della capacità di regolamentazione. | (26) Considerata la costante necessità di migliorare la sicurezza ***e la protezione*** per l'uso pacifico dell'energia nucleare nei paesi partner, lo strumento dovrebbe perseguire gli obiettivi di promuovere il massimo livello di sicurezza nucleare, radioprotezione, gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e applicazione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci nei paesi partner. Questo include la bonifica dei siti dismessi radiocontaminati***, la protezione delle infrastrutture nucleari dalle minacce di cibersicurezza e fisiche emergenti, ivi compresi i sistemi aerei senza equipaggio,*** e il rafforzamento della capacità di regolamentazione. |

Or. en

*Motivazione*

*Alla luce dell'evoluzione del contesto di sicurezza e delle minacce alle infrastrutture strategiche poste dagli attacchi informatici o dai sistemi aerei senza equipaggio, lo strumento dovrebbe essere utilizzato per finanziare misure intese ad aumentare la sicurezza del sito dell'impianto nucleare rispetto a tali minacce.*

**Emendamento 68**
**Tsvetelina Penkova, Bruno Tobback, Eero Heinäluoma, Yannis Maniatis**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 26 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(26 bis) Lo strumento dovrebbe garantire che tutte le attività connesse alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti rispettino le norme più elevate per prevenire la contaminazione ambientale e proteggere la salute umana dai materiali radioattivi.*** |

Or. en

**Emendamento 69**
**Kris Van Dijck**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 27**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (27) Considerata la continua evoluzione degli usi pacifici dell'energia nucleare, lo strumento dovrebbe poter consentire attività nei settori emergenti connessi alla sicurezza nucleare e alla preparazione e risposta alle emergenze, ad esempio contribuendo alla sicurezza dei piccoli reattori modulari e alla radioprotezione nelle nuove applicazioni di radiomedicina. | (27) Considerata la continua evoluzione degli usi pacifici dell'energia nucleare, lo strumento dovrebbe poter consentire attività nei settori emergenti connessi alla sicurezza nucleare e alla preparazione e risposta alle emergenze, ad esempio contribuendo alla sicurezza dei piccoli reattori modulari e alla radioprotezione nelle nuove applicazioni di radiomedicina. ***È tuttavia obbligatorio verificare che le azioni finanziate non siano in contrasto con l'interesse dell'Unione europea; è opportuno garantire che i fondi dell'UE non finiscano per finanziare lo sviluppo di tecnologie nucleari di paesi stranieri che pregiudicherebbero l'interesse geostrategico e la competitività dell'UE.*** |

Or. en

**Emendamento 70**
**Matej Tonin, Andrea Wechsler, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 27**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (27) Considerata la continua evoluzione degli usi pacifici dell'energia nucleare, lo strumento dovrebbe poter consentire attività nei settori emergenti connessi alla sicurezza nucleare e alla preparazione e risposta alle emergenze, ad esempio contribuendo alla sicurezza dei piccoli reattori modulari e alla radioprotezione nelle nuove applicazioni di radiomedicina. | (27) Considerata la continua evoluzione degli usi pacifici dell'energia nucleare***, e laddove ciò sia nell'interesse superiore dell'Unione e della sua competitività in base a criteri di ammissibilità chiari, compresa, se del caso, un'attenzione particolare alle tecnologie europee o a quelle di interesse strategico per l'Unione***, lo strumento dovrebbe poter consentire |

| | |
|---|---|
| | attività nei settori emergenti connessi alla sicurezza nucleare e alla preparazione e risposta alle emergenze, ad esempio contribuendo alla sicurezza dei piccoli reattori modulari e alla radioprotezione nelle nuove applicazioni di radiomedicina. |

Or. en

**Emendamento 71**
**Diana Iovanovici Şoşoacă**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 27**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (27) Considerata la continua evoluzione degli usi pacifici dell'energia nucleare, lo strumento dovrebbe poter consentire attività nei settori emergenti connessi alla sicurezza nucleare e alla preparazione e risposta alle emergenze, ad esempio contribuendo alla sicurezza dei piccoli reattori modulari e alla radioprotezione nelle nuove applicazioni di radiomedicina. | (27) Considerata la continua evoluzione degli usi pacifici dell'energia nucleare, lo strumento dovrebbe poter consentire attività nei settori emergenti connessi alla sicurezza nucleare e alla preparazione e risposta alle emergenze, ad esempio contribuendo alla sicurezza dei piccoli reattori modulari e alla radioprotezione nelle nuove applicazioni di radiomedicina ***e definendo misure di intervento rapido per far fronte a incidenti o inconvenienti di qualsiasi tipo, anche attraverso la cooperazione transfrontaliera, ove opportuno***. |

Or. ro

*Motivazione*

*L'espansione dell'uso dell'energia nucleare deve essere accompagnata da adeguate misure di protezione e da misure di prevenzione contro incidenti e inconvenienti.*

**Emendamento 72**
**Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Christophe Bay, Pierre-Romain Thionnet, Marion Maréchal**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 27**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (27) Considerata la continua evoluzione degli usi pacifici dell'energia nucleare, lo strumento dovrebbe poter consentire attività nei settori emergenti connessi alla sicurezza nucleare e alla preparazione e risposta alle emergenze, ad esempio contribuendo alla sicurezza dei piccoli reattori modulari e alla radioprotezione nelle nuove applicazioni di radiomedicina. | (27) Considerata la continua evoluzione degli usi pacifici dell'energia nucleare, lo strumento dovrebbe poter consentire attività nei settori emergenti connessi alla sicurezza nucleare e alla preparazione e risposta alle emergenze, ***compresa la cibersicurezza e la protezione degli impianti dalle minacce emergenti, in particolare dagli attacchi con sistemi senza equipaggio,*** ad esempio contribuendo alla sicurezza dei piccoli reattori modulari e alla radioprotezione nelle nuove applicazioni di radiomedicina. |

Or. fr

**Emendamento 73**
**Jutta Paulus**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Considerando 27**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (27) Considerata la continua evoluzione degli usi pacifici dell'energia nucleare, lo strumento dovrebbe poter consentire attività nei settori emergenti connessi alla sicurezza nucleare e alla preparazione e risposta alle emergenze***, ad esempio contribuendo alla sicurezza dei piccoli reattori modulari e alla radioprotezione nelle nuove applicazioni di radiomedicina***. | (27) Considerata la continua evoluzione degli usi pacifici dell'energia nucleare, lo strumento dovrebbe poter consentire attività nei settori emergenti connessi alla sicurezza nucleare e alla preparazione e risposta alle emergenze. |

Or. en

*Motivazione*

*La proposta crea una situazione in cui i contribuenti europei potrebbero finanziare il processo di concessione di licenze per tecnologia nucleare non europea prodotta da paesi terzi, tra cui Cina e Russia, incrementando così la dipendenza tecnologica dell'Europa da Stati potenzialmente avversari. Ciò rischia di compromettere l'autonomia strategica dell'UE*

*nel settore dell'energia e contrasta con il principio secondo cui lo strumento non dovrebbe finanziare la tecnologia nucleare.*

**Emendamento 74**
**Jörgen Warborn, Tomas Tobé**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 27**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (27) Considerata la continua evoluzione degli usi pacifici dell'energia nucleare, lo strumento dovrebbe poter consentire attività nei settori emergenti connessi alla sicurezza nucleare e alla preparazione e risposta alle emergenze, ad esempio contribuendo alla sicurezza dei piccoli reattori modulari e alla radioprotezione nelle nuove applicazioni di radiomedicina. | (27) Considerata la continua evoluzione degli usi pacifici dell'energia nucleare, lo strumento dovrebbe poter consentire attività nei settori emergenti connessi alla sicurezza nucleare e alla preparazione e risposta alle emergenze, ad esempio contribuendo alla sicurezza dei piccoli reattori modulari***, nonché di altre tecnologie nucleari innovative,*** e alla radioprotezione nelle nuove applicazioni di radiomedicina. |

Or. en

**Emendamento 75**
**Matej Tonin, Andrea Wechsler, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 27 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(27 bis) Alla luce dell'evoluzione del contesto di sicurezza, compresi i maggiori rischi per le infrastrutture critiche derivanti dai sistemi aerei senza equipaggio e da altre minacce emergenti, lo strumento dovrebbe inoltre sostenere misure volte a rafforzare la protezione fisica e la sicurezza dei siti degli impianti nucleari, laddove tali rischi siano individuati e debitamente giustificati.*** |
| | ***Occorre prestare particolare attenzione alla protezione delle infrastrutture*** |

***critiche, ivi inclusi i siti di disattivazione nucleare, dalle minacce in evoluzione e ibride, nonché al rafforzamento delle misure volte a promuovere la preparazione, la consapevolezza dei rischi e la prevenzione.***

Or. en

**Emendamento 76**
**Matej Tonin, Andrea Wechsler, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 28**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (28) La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina causa danni alle infrastrutture ucraine, ivi comprese le centrali nucleari del paese, come nel caso dell'attacco con droni del 14 febbraio 2025 al nuovo confinamento sicuro di Chernobyl. Con riferimento al sostegno dell'Unione alle esigenze di sicurezza nucleare connesse all'Ucraina, gli stanziamenti mobilitati dalla riserva per l'Ucraina di cui all'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) 202X/XXXX del Consiglio [regolamento QFP] possono essere messi a disposizione per fornire sostegno a titolo della componente esterna dello strumento sotto forma di sostegno non rimborsabile, strumenti finanziari e copertura della garanzia di bilancio. Il sostegno all'Ucraina a titolo della componente esterna dello strumento istituito dal presente regolamento sotto forma di prestiti a norma della decisione 77/270/Euratom del Consiglio dovrebbe essere fornito nei limiti dell'importo fissato in tale decisione e del massimale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento su Europa globale. Se erogati all'Ucraina in quanto Stato sovrano, tali prestiti dovrebbero essere coperti dalla garanzia fornita conformemente | (28) La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina causa danni alle infrastrutture ucraine, ivi comprese le centrali nucleari del paese, come nel caso dell'attacco con droni del 14 febbraio 2025 al nuovo confinamento sicuro di Chernobyl. Con riferimento al sostegno dell'Unione alle esigenze di sicurezza nucleare connesse all'Ucraina, ***dovrebbe essere considerato prioritario alla luce dei rischi posti dai danni apportati alle infrastrutture nucleari. È opportuno che la definizione di tale priorità sia attuata in modo trasparente e non comprometta la continuità della cooperazione con altri paesi partner, in particolare nel vicinato dell'Unione.*** Gli stanziamenti mobilitati dalla riserva per l'Ucraina di cui all'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) 202X/XXXX del Consiglio [regolamento QFP] possono essere messi a disposizione per fornire sostegno a titolo della componente esterna dello strumento sotto forma di sostegno non rimborsabile, strumenti finanziari e copertura della garanzia di bilancio. Il sostegno all'Ucraina a titolo della componente esterna dello strumento istituito dal presente regolamento sotto forma di prestiti a norma della decisione |

all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) 202X/XXXX del Consiglio [regolamento QFP]. Di conseguenza, è opportuno prevedere una deroga all'articolo 214, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e non fissare alcun tasso di copertura per i prestiti all'Ucraina a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento su Europa globale.

77/270/Euratom del Consiglio dovrebbe essere fornito nei limiti dell'importo fissato in tale decisione e del massimale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento su Europa globale. Se erogati all'Ucraina in quanto Stato sovrano, tali prestiti dovrebbero essere coperti dalla garanzia fornita conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) 202X/XXXX del Consiglio [regolamento QFP]. Di conseguenza, è opportuno prevedere una deroga all'articolo 214, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e non fissare alcun tasso di copertura per i prestiti all'Ucraina a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento su Europa globale.

Or. en

**Emendamento 77**
**Jutta Paulus**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Considerando 28**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (28) La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina causa danni alle infrastrutture ucraine, ivi comprese le centrali nucleari del paese, come nel caso dell'attacco con droni del 14 febbraio 2025 al nuovo confinamento sicuro di Chernobyl. Con riferimento al sostegno dell'Unione alle esigenze di sicurezza nucleare connesse all'Ucraina, gli stanziamenti mobilitati dalla riserva per l'Ucraina di cui all'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) 202X/XXXX del Consiglio [regolamento QFP] possono essere messi a disposizione per fornire sostegno a titolo della componente esterna dello strumento sotto forma di sostegno | (28) La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina causa danni alle infrastrutture ucraine, ivi comprese le centrali nucleari del paese, come nel caso dell'attacco con droni del 14 febbraio 2025 al nuovo confinamento sicuro di Chernobyl. ***La riparazione e il ripristino immediati di questa struttura critica per la sicurezza a una condizione adatta al suo scopo sono una priorità primaria in materia di sicurezza per l'Unione.*** Con riferimento al sostegno dell'Unione alle esigenze di sicurezza nucleare connesse all'Ucraina, gli stanziamenti mobilitati dalla riserva per l'Ucraina di cui all'articolo 6 del |

non rimborsabile, strumenti finanziari e copertura della garanzia di bilancio. Il sostegno all'Ucraina a titolo della componente esterna dello strumento istituito dal presente regolamento sotto forma di prestiti a norma della decisione 77/270/Euratom del Consiglio dovrebbe essere fornito nei limiti dell'importo fissato in tale decisione e del massimale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento su Europa globale. Se erogati all'Ucraina in quanto Stato sovrano, tali prestiti dovrebbero essere coperti dalla garanzia fornita conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) 202X/XXXX del Consiglio [regolamento QFP]. Di conseguenza, è opportuno prevedere una deroga all'articolo 214, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e non fissare alcun tasso di copertura per i prestiti all'Ucraina a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento su Europa globale.

regolamento (UE, Euratom) 202X/XXXX del Consiglio [regolamento QFP] possono essere messi a disposizione per fornire sostegno a titolo della componente esterna dello strumento sotto forma di sostegno non rimborsabile, strumenti finanziari e copertura della garanzia di bilancio. Il sostegno all'Ucraina a titolo della componente esterna dello strumento istituito dal presente regolamento sotto forma di prestiti a norma della decisione 77/270/Euratom del Consiglio dovrebbe essere fornito nei limiti dell'importo fissato in tale decisione e del massimale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento su Europa globale. Se erogati all'Ucraina in quanto Stato sovrano, tali prestiti dovrebbero essere coperti dalla garanzia fornita conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) 202X/XXXX del Consiglio [regolamento QFP]. Di conseguenza, è opportuno prevedere una deroga all'articolo 214, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e non fissare alcun tasso di copertura per i prestiti all'Ucraina a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento su Europa globale.

Or. en

*Motivazione*

*La guerra di aggressione in corso della Russia nei confronti dell'Ucraina ha creato rischi senza precedenti per la sicurezza nucleare, tra cui il danneggiamento del nuovo confinamento sicuro di Chernobyl. La riparazione e il ripristino immediati di questa struttura critica per la sicurezza dovrebbero essere una priorità primaria del presente strumento.*

**Emendamento 78**
**Matej Tonin, Andrea Wechsler, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 30**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (30) Per la componente esterna, se il sostegno dell'Unione nell'ambito dello strumento deve essere erogato sotto forma di garanzia di bilancio o di strumento finanziario, anche laddove combinati con forme di sostegno non rimborsabile in un'operazione di finanziamento misto, è necessario che tale sostegno sia fornito esclusivamente attraverso i meccanismi di attuazione di Europa globale conformemente alle norme applicabili di tali meccanismi. | (30) Per la componente esterna, se il sostegno dell'Unione nell'ambito dello strumento deve essere erogato sotto forma di garanzia di bilancio o di strumento finanziario, anche laddove combinati con forme di sostegno non rimborsabile in un'operazione di finanziamento misto, è necessario che tale sostegno sia fornito esclusivamente attraverso i meccanismi di attuazione di Europa globale conformemente alle norme applicabili di tali meccanismi***, tenendo conto dell'interesse superiore dell'Unione e della sua competitività***. |

Or. en

**Emendamento 79**
**Diana Iovanovici Şoşoacă**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 31**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (31) Per la riuscita della cooperazione in materia di sicurezza nucleare ***è considerata necessaria*** una stretta cooperazione con le organizzazioni internazionali che perseguono obiettivi analoghi a quelli dello strumento, di cui al titolo II, capo 10, del trattato Euratom, in particolare con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). | (31) Per la riuscita della cooperazione in materia di sicurezza nucleare ***sono considerate necessarie una comunicazione costante e*** una stretta cooperazione con le organizzazioni internazionali che perseguono obiettivi analoghi a quelli dello strumento, di cui al titolo II, capo 10, del trattato Euratom, in particolare con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). |

Or. ro

*Motivazione*

*È necessaria una comunicazione adeguata, in particolare per quanto riguarda gli incidenti, in modo che le misure di intervento possano essere adottate il più rapidamente possibile.*

**Emendamento 80**
**Kris Van Dijck**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 31**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (31) Per la riuscita della cooperazione in materia di sicurezza nucleare è considerata necessaria una stretta cooperazione con le organizzazioni internazionali che perseguono obiettivi analoghi a quelli dello strumento, di cui al titolo II, capo 10, del trattato Euratom, in particolare con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). | (31) Per la riuscita della cooperazione in materia di sicurezza nucleare è considerata necessaria una stretta cooperazione ***e il coordinamento*** con le organizzazioni internazionali che perseguono obiettivi analoghi a quelli dello strumento, di cui al titolo II, capo 10, del trattato Euratom, in particolare con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA). |

Or. en

**Emendamento 81**
**Jutta Paulus**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Considerando 32**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (32) La massima efficienza d'uso delle risorse disponibili può essere ottenuta attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione e la creazione di sinergie con altre politiche e altri programmi dell'Unione. Al fine di massimizzare l'impatto di interventi combinati volti a raggiungere un obiettivo comune, il presente regolamento dovrebbe consentire la combinazione dei finanziamenti con altri programmi della Comunità e dell'Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi. | (32) La massima efficienza d'uso delle risorse disponibili può essere ottenuta attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione e la creazione di sinergie con altre politiche e altri programmi dell'Unione***. Per garantire tale efficienza e tenere sotto controllo i costi, è opportuno che la Commissione istituisca un solido quadro di monitoraggio e sorveglianza. Questo quadro dovrebbe assicurare che sia effettuata una stima anticipata dei costi dei progetti attraverso studi di fattibilità basati sulle informazioni più accurate a disposizione e che gli accordi contrattuali con i partner esecutivi comprendano incentivi basati sui risultati***. Al fine di massimizzare l'impatto di |

interventi combinati volti a raggiungere un obiettivo comune, il presente regolamento dovrebbe consentire la combinazione dei finanziamenti con altri programmi della Comunità e dell'Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi.

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento si basa sulla relazione speciale della Corte dei conti europea sul sostegno dell'UE alla sicurezza nucleare nei paesi terzi, che raccomanda di attenuare i ritardi nei progetti e i sovraccosti attraverso stime anticipate dei costi e incentivi contrattuali basati sui risultati.*

**Emendamento 82**
**Tsvetelina Penkova, Bruno Tobback, Eero Heinäluoma, Yannis Maniatis**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 33**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (33) Il programma di finanziamento precedente a norma del regolamento (Euratom) 2021/100 ha dimostrato il valore aggiunto supplementare apportato dalla Comunità per mezzo della raccolta e della diffusione di conoscenze. Sulla base dell'articolo 8 del trattato Euratom e in linea con l'articolo 7 della direttiva 2011/70/Euratom[18] del Consiglio, al JRC incombe la gestione delle sue responsabilità nucleari storiche e la disattivazione dei suoi impianti nucleari chiusi conformemente alla legislazione nazionale in materia. Di conseguenza nel 1999, con una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio[19], è stato varato il programma di disattivazione nucleare e di gestione dei rifiuti del JRC e da allora la Commissione fornisce aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento del programma***[20]***. | (33) Il programma di finanziamento precedente a norma del regolamento (Euratom) 2021/100 ha dimostrato il valore aggiunto supplementare apportato dalla Comunità per mezzo della raccolta e della diffusione di conoscenze. Sulla base dell'articolo 8 del trattato Euratom e in linea con l'articolo 7 della direttiva 2011/70/Euratom[18] del Consiglio, al JRC incombe la gestione delle sue responsabilità nucleari storiche e la disattivazione dei suoi impianti nucleari chiusi conformemente alla legislazione nazionale in materia. Di conseguenza nel 1999, con una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio[19], è stato varato il programma di disattivazione nucleare e di gestione dei rifiuti del JRC e da allora la Commissione fornisce aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento del programma. ***Tali conoscenze dovrebbero continuare a essere strutturate e rese accessibili alle*** |

| | |
|---|---|
| | ***parti interessate in tutta la Comunità.*** |
| [18] Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/70/oj). | [18] Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GU L 199 del 2.8.2011, pag. 48, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/70/oj). |
| [19] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 17 marzo 1999, sulla disattivazione degli impianti nucleari obsoleti e gestione dei residui: Peso del passato nucleare legato alle attività svolte dal CCR nel quadro del trattato Euratom (COM(1999) 114 final). | [19] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 17 marzo 1999, sulla disattivazione degli impianti nucleari obsoleti e gestione dei residui: Peso del passato nucleare legato alle attività svolte dal CCR nel quadro del trattato Euratom (COM(1999) 114 final). |
| ***[20] SEC(2004) 624, COM(2008) 903 e COM(2013) 734.*** | |

Or. en

**Emendamento 83**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 33 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(33 bis) Le conoscenze generate dalle attività di disattivazione e di gestione dei rifiuti dovrebbero essere sistematicamente divulgate alle parti interessate dell'Unione, contribuendo allo sviluppo di un elevato livello di competenze, capacità e cultura della sicurezza in tutta l'Unione.*** |

Or. en

**Emendamento 84**
**Kris Van Dijck**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 34**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (34) La Commissione ha concluso che l'opzione migliore per soddisfare i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 7 della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio consiste nel perseguire una strategia che combini le attività di disattivazione degli impianti e di gestione dei rifiuti radioattivi, avviando al contempo discussioni tra il JRC e gli Stati membri ospitanti riguardo a un potenziale trasferimento delle responsabilità concernenti la disattivazione e la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi nel caso di accordi reciproci tra la Commissione e gli Stati membri ospitanti. Il JRC dovrebbe prevedere e mantenere risorse adeguate ad adempiere ai suoi obblighi in materia di disattivazione e di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. | (34) La Commissione ha concluso che l'opzione migliore per soddisfare i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 7 della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio consiste nel perseguire una strategia che combini le attività di disattivazione degli impianti e di gestione dei rifiuti radioattivi, avviando al contempo discussioni tra il JRC e gli Stati membri ospitanti riguardo a un potenziale trasferimento delle responsabilità concernenti la disattivazione e la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi nel caso di accordi reciproci tra la Commissione e gli Stati membri ospitanti. Il JRC dovrebbe prevedere e mantenere risorse adeguate ad adempiere ai suoi obblighi in materia di disattivazione e di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. ***Dato che i programmi di disattivazione sono caratterizzati da un orizzonte di attuazione molto lungo e da un elevato livello di incertezza, in particolare a causa dell'indisponibilità di diversi percorsi di smaltimento industriale, è impossibile produrre una stima affidabile e vincolante dei costi associati. Si sottolinea pertanto che nessuna responsabilità finanziaria può essere trasferita agli Stati membri ospitanti, a meno che la Commissione non crei previamente strumenti giuridici e finanziari in grado di affrontare tali incertezze, che possono successivamente essere seguiti da un trasferimento graduale, suddividendo le operazioni sia in base alla loro natura che nel corso del tempo.*** |

Or. en

**Emendamento 85**

**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 34**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (34) La Commissione ha concluso che l'opzione migliore per soddisfare i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 7 della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio consiste nel perseguire una strategia che combini le attività di disattivazione degli impianti e di gestione dei rifiuti radioattivi, avviando al contempo discussioni tra il JRC e gli Stati membri ospitanti riguardo a un potenziale trasferimento delle responsabilità concernenti la disattivazione e la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi nel caso di accordi reciproci tra la Commissione e gli Stati membri ospitanti. Il JRC dovrebbe prevedere e mantenere risorse adeguate ad adempiere ai suoi obblighi in materia di disattivazione e di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. | (34) La Commissione ha concluso che l'opzione migliore per soddisfare i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 7 della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio consiste nel perseguire una strategia che combini le attività di disattivazione degli impianti e di gestione dei rifiuti radioattivi, avviando al contempo discussioni tra il JRC e gli Stati membri ospitanti riguardo a un potenziale trasferimento delle responsabilità concernenti la disattivazione e la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi nel caso di accordi reciproci tra la Commissione e gli Stati membri ospitanti. ***Ciononostante, la Commissione dovrebbe sviluppare ulteriormente strumenti giuridici e finanziari innovativi in grado di affrontare le incertezze a lungo termine associate alla gestione dei rifiuti radioattivi, che si possono protrarre per decenni.*** Il JRC dovrebbe prevedere e mantenere risorse adeguate ad adempiere ai suoi obblighi in materia di disattivazione e di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. ***Tale potenziale di trasferimento di responsabilità in materia di disattivazione e gestione dei rifiuti radioattivi dovrebbe essere di carattere rigorosamente volontario, basato su accordi bilaterali con gli Stati membri ospitanti, e non dovrebbe comportare alcuna responsabilità finanziaria per tali Stati membri.*** |

Or. en

**Emendamento 86**
**Tsvetelina Penkova, Bruno Tobback, Eero Heinäluoma, Yannis Maniatis**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 34**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (34) La Commissione ha concluso che l'opzione migliore per soddisfare i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 7 della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio consiste nel perseguire una strategia che combini le attività di disattivazione degli impianti e di gestione dei rifiuti radioattivi, avviando al contempo discussioni tra il JRC e gli Stati membri ospitanti riguardo a un potenziale trasferimento delle responsabilità concernenti la disattivazione e la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi nel caso di accordi reciproci tra la Commissione e gli Stati membri ospitanti. Il JRC dovrebbe prevedere e mantenere risorse adeguate ad adempiere ai suoi obblighi in materia di disattivazione e di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. | (34) La Commissione ha concluso che l'opzione migliore per soddisfare i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 7 della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio consiste nel perseguire una strategia che combini le attività di disattivazione degli impianti e di gestione dei rifiuti radioattivi, avviando al contempo discussioni tra il JRC e gli Stati membri ospitanti riguardo a un potenziale trasferimento delle responsabilità concernenti la disattivazione e la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi nel caso di accordi reciproci tra la Commissione e gli Stati membri ospitanti. Il JRC dovrebbe prevedere e mantenere risorse adeguate ad adempiere ai suoi obblighi in materia di disattivazione e di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. ***La Commissione e il JRC dovrebbero inoltre sviluppare strumenti giuridici e finanziari adeguati in grado di affrontare le incertezze a lungo termine associate alla gestione dei rifiuti prima dell'avvenuta conclusione di tali trasferimenti.*** |

Or. en

**Emendamento 87**
**Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Christophe Bay, Pierre-Romain Thionnet, Marion Maréchal**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 35**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (35) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È | (35) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È |

| | |
|---|---|
| altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[21]. | altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[21]. ***La Commissione dovrebbe informare su base regolare e in modo completo e tempestivo il Parlamento europeo e il Consiglio sull'esercizio di tali poteri.*** |
| [21] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj). | [21] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj). |

Or. fr

**Emendamento 88**
**Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Christophe Bay, Pierre-Romain Thionnet, Marion Maréchal**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 36**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (36) Se necessario per motivi imperativi d'urgenza in casi debitamente giustificati, connessi all'esigenza di una risposta rapida da parte della Comunità, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili per adottare o modificare i piani d'azione e le misure annuali o pluriennali nell'ambito della componente esterna dello strumento. | (36) Se necessario per motivi imperativi d'urgenza in casi debitamente giustificati, connessi all'esigenza di una risposta rapida da parte della Comunità, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili per adottare o modificare i piani d'azione e le misure annuali o pluriennali nell'ambito della componente esterna dello strumento. ***Il ricorso a tale procedura dovrebbe continuare a essere l'eccezione ed essere debitamente motivato. La Commissione dovrebbe informare senza indugio il Parlamento europeo e il Consiglio sul ricorso alla procedura d'urgenza e dei motivi sottostanti. Tale informazione*** |

***dovrebbe consentire un efficace controllo ex post, in particolare per valutare l'opportunità di ricorrere a motivi imperativi d'urgenza.***

Or. fr

**Emendamento 89**
**Marcin Sypniewski**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 36**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (36) Se necessario per motivi imperativi d'urgenza in casi debitamente giustificati, connessi all'esigenza di una risposta rapida da parte della Comunità, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili per adottare o modificare i piani d'azione e le misure annuali o pluriennali nell'ambito della componente esterna dello strumento. | (36) Se necessario per motivi imperativi d'urgenza in casi debitamente giustificati, connessi all'esigenza di una risposta rapida da parte della Comunità, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili per adottare o modificare i piani d'azione e le misure annuali o pluriennali nell'ambito della componente esterna dello strumento. ***È opportuno che l'applicazione di tale procedura avvenga in via eccezionale e sia adeguatamente giustificata. La Commissione dovrebbe informare tempestivamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito al ricorso alla procedura d'urgenza e ai motivi di tale ricorso, garantendo in tal modo un controllo ex post efficace, in particolare per valutare se la decisione di invocare tali motivi imperativi di urgenza fosse appropriata.*** |

Or. en

**Emendamento 90**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Considerando 36**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (36) Se necessario per motivi imperativi d'urgenza in casi debitamente giustificati, connessi all'esigenza di una risposta rapida da parte della Comunità, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili per adottare o modificare i piani d'azione e le misure annuali o pluriennali nell'ambito della componente esterna dello strumento. | (36) Se necessario per motivi imperativi d'urgenza in casi debitamente giustificati, connessi all'esigenza di una risposta rapida da parte della Comunità, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili per adottare o modificare i piani d'azione e le misure annuali o pluriennali nell'ambito della componente esterna dello strumento. ***Nell'attuazione della componente esterna dello strumento, la Commissione è assistita da un comitato INSC.*** |

Or. en

**Emendamento 91**
**Jutta Paulus**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Considerando 40**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (40) Nell'ambito delle misure restrittive adottate dall'Unione sulla base dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 215, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nessun fondo e nessuna risorsa economica possono essere messi a disposizione, direttamente o indirettamente, di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati o a loro vantaggio. Tali persone fisiche giuridiche, entità od organismi, nonché le persone giuridiche, le entità o gli organismi da essi detenuti o controllati, non dovrebbero pertanto beneficiare del sostegno. | (40) Nell'ambito delle misure restrittive adottate dall'Unione sulla base dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 215, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nessun fondo e nessuna risorsa economica possono essere messi a disposizione, direttamente o indirettamente, di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati o a loro vantaggio. Tali persone fisiche giuridiche, entità od organismi, nonché le persone giuridiche, le entità o gli organismi da essi detenuti o controllati, non dovrebbero pertanto beneficiare del sostegno. ***Inoltre, i finanziamenti a norma del presente regolamento devono essere in linea con gli interessi geopolitici e di sicurezza dell'Unione, tra cui la sua sovranità tecnologica e autonomia strategica. Il sostegno dovrebbe pertanto*** |

| | |
|---|---|
| | ***essere escluso per qualsiasi azione o paese il cui coinvolgimento rafforzerebbe le capacità di attori in grado di compromettere la sicurezza dell'UE e dei suoi cittadini.*** |

Or. en

**Emendamento 92**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 1 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Il presente regolamento istituisce lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e la disattivazione ("strumento") e ne stabilisce gli obiettivi e il bilancio indicativo per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034, nonché le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti nell'ambito dello strumento. Esso approfondisce inoltre le specificità di ciascuna componente dello strumento, quella esterna e quella interna. | Il presente regolamento istituisce lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e la disattivazione ("strumento") e ne stabilisce gli obiettivi e il bilancio indicativo per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034, nonché le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti nell'ambito dello strumento. Esso approfondisce inoltre le specificità di ciascuna componente dello strumento, quella esterna e quella interna***, continuando al contempo a mobilitare le competenze e il know-how industriale dell'Europa, nonché a beneficiare degli stessi***. |

Or. en

**Emendamento 93**
**Tsvetelina Penkova, Bruno Tobback, Eero Heinäluoma, Yannis Maniatis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. L'obiettivo generale della componente esterna dello strumento è | 1. L'obiettivo generale della componente esterna dello strumento è |

| | |
|---|---|
| contribuire a un livello elevato di sicurezza nucleare, alla radioprotezione, alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, alla disattivazione e all'applicazione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci sui materiali nucleari nei paesi partner, in complementarità con il regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale] e basandosi sulle attività all'interno della Comunità, compreso il pertinente quadro normativo Euratom. | contribuire a un livello elevato di sicurezza nucleare, alla radioprotezione, alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, alla disattivazione e all'applicazione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci sui materiali nucleari nei paesi partner, ***con particolare attenzione alla prevenzione dell'esposizione ai materiali radioattivi e dei loro effetti negativi sui lavoratori, sulla popolazione e sull'ambiente*** in complementarità con il regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale] e basandosi sulle attività all'interno della Comunità, compreso il pertinente quadro normativo Euratom***, con particolare attenzione al rafforzamento della capacità normativa, della trasparenza e del controllo indipendente***. |

Or. en

**Emendamento 94**
**Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Christophe Bay, Pierre-Romain Thionnet, Marion Maréchal**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. L'obiettivo generale della componente esterna dello strumento è contribuire a un livello elevato di sicurezza nucleare, alla radioprotezione, alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, alla disattivazione e all'applicazione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci sui materiali nucleari nei paesi partner, in complementarità con il regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale] e basandosi sulle attività all'interno della Comunità, compreso il pertinente quadro normativo Euratom. | 1. L'obiettivo generale della componente esterna dello strumento è contribuire a un livello elevato di sicurezza nucleare, alla radioprotezione, alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi***, compresi il riciclaggio e il controllo del ciclo del combustibile, alla sicurezza degli impianti nel lungo periodo e al prolungamento della loro vita utile***, alla disattivazione e all'applicazione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci sui materiali nucleari nei paesi partner, in complementarità con il regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale] e basandosi sulle attività all'interno della Comunità, compreso il pertinente quadro normativo |

Euratom.

Or. fr

**Emendamento 95**
**Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Christophe Bay, Pierre-Romain Thionnet, Marion Maréchal**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. L'obiettivo generale della componente esterna dello strumento è contribuire a un livello elevato di sicurezza nucleare, alla radioprotezione, alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, alla disattivazione e all'applicazione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci sui materiali nucleari nei paesi partner, in complementarità con il regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale] e basandosi sulle attività all'interno della Comunità, compreso il pertinente quadro normativo Euratom. | 1. L'obiettivo generale della componente esterna dello strumento è contribuire a un livello elevato di sicurezza nucleare, alla radioprotezione, alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, alla disattivazione e all'applicazione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci sui materiali nucleari nei paesi partner, in complementarità con il regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale]***, riconoscendo il ruolo del nucleare come tecnologia a zero emissioni nette di importanza fondamentale per la sovranità energetica dell'Unione,*** e basandosi sulle attività all'interno della Comunità, compreso il pertinente quadro normativo Euratom. |

Or. fr

**Emendamento 96**
**Kris Van Dijck**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. L'obiettivo generale della componente esterna dello strumento è contribuire a un livello elevato di sicurezza nucleare, alla radioprotezione, alla gestione | 1. L'obiettivo generale della componente esterna dello strumento è contribuire ***nell'interesse dell'UE*** a un livello elevato di sicurezza nucleare, alla |

| | |
|---|---|
| sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, alla disattivazione e all'applicazione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci sui materiali nucleari nei paesi partner, in complementarità con il regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale] e basandosi sulle attività all'interno della Comunità, compreso il pertinente quadro normativo Euratom. | radioprotezione, alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, alla disattivazione e all'applicazione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci sui materiali nucleari nei paesi partner, in complementarità con il regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale] e basandosi sulle attività all'interno della Comunità, compreso il pertinente quadro normativo Euratom. |

Or. en

**Emendamento 97**
**Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Christophe Bay, Pierre-Romain Thionnet, Marion Maréchal**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. L'obiettivo generale della componente interna dello strumento è sostenere la disattivazione degli impianti nucleari della Commissione presso i siti del Centro comune di ricerca (JRC), in linea con le esigenze individuate nei rispettivi piani di disattivazione, e gestire in sicurezza il combustibile esaurito, il materiale nucleare e i rifiuti radioattivi ad essi associati. Lo strumento promuove altresì le conoscenze derivanti dal processo di disattivazione nucleare e dalla gestione dei rifiuti radioattivi che ne risultano, le quali saranno condivise con i portatori di interessi della Comunità. | 2. L'obiettivo generale della componente interna dello strumento è sostenere la disattivazione degli impianti nucleari della Commissione presso i siti del Centro comune di ricerca (JRC), in linea con le esigenze individuate nei rispettivi piani di disattivazione, e gestire in sicurezza il combustibile esaurito, il materiale nucleare e i rifiuti radioattivi ad essi associati***, compresi il riciclaggio e il controllo del ciclo del combustibile***. Lo strumento promuove altresì le conoscenze derivanti dal processo di disattivazione nucleare e dalla gestione dei rifiuti radioattivi che ne risultano, ***nonché, se del caso, quelle relative alla sicurezza degli impianti nel lungo periodo e al prolungamento della loro vita utile,*** le quali saranno condivise con i portatori di interessi della Comunità. |

Or. fr

**Emendamento 98**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. L'obiettivo generale della componente interna dello strumento è sostenere la disattivazione degli impianti nucleari della Commissione presso i siti del Centro comune di ricerca (JRC), in linea con le esigenze individuate nei rispettivi piani di disattivazione, e gestire in sicurezza il combustibile esaurito, il materiale nucleare e i rifiuti radioattivi ad essi associati. Lo strumento promuove altresì le conoscenze derivanti dal processo di disattivazione nucleare e dalla gestione dei rifiuti radioattivi che ne risultano, le quali saranno condivise con i portatori di interessi della Comunità. | 2. L'obiettivo generale della componente interna dello strumento è sostenere la disattivazione degli impianti nucleari della Commissione presso i siti del Centro comune di ricerca (JRC), in linea con le esigenze individuate nei rispettivi piani di disattivazione, e gestire in sicurezza il combustibile esaurito, il materiale nucleare e i rifiuti radioattivi ad essi associati. Lo strumento promuove altresì le ***esperienze, il know-how, le migliori pratiche e le*** conoscenze derivanti dal processo di ***smantellamento e*** disattivazione nucleare e dalla gestione dei rifiuti radioattivi che ne risultano, le quali saranno condivise con i portatori di interessi della Comunità. |

Or. en

**Emendamento 99**
**Tsvetelina Penkova, Bruno Tobback, Eero Heinäluoma, Yannis Maniatis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. L'obiettivo generale della componente interna dello strumento è sostenere la disattivazione degli impianti nucleari della Commissione presso i siti del Centro comune di ricerca (JRC), in linea con le esigenze individuate nei rispettivi piani di disattivazione, e gestire in sicurezza il combustibile esaurito, il materiale nucleare e i rifiuti radioattivi ad essi associati. Lo strumento promuove altresì le conoscenze derivanti dal processo | 2. L'obiettivo generale della componente interna dello strumento è sostenere la disattivazione degli impianti nucleari della Commissione presso i siti del Centro comune di ricerca (JRC), in linea con le esigenze individuate nei rispettivi piani di disattivazione, e gestire in sicurezza il combustibile esaurito, il materiale nucleare e i rifiuti radioattivi ad essi associati. Lo strumento promuove altresì le conoscenze derivanti dal processo |

di disattivazione nucleare e dalla gestione dei rifiuti radioattivi che ne risultano, le quali saranno condivise con i portatori di interessi della Comunità.

di disattivazione nucleare e dalla gestione dei rifiuti radioattivi che ne risultano, le quali saranno condivise ***in maniera strutturata*** con i portatori di interessi della Comunità.

Or. en

**Emendamento 100**
**Jutta Paulus**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) promuovere una cultura di sicurezza nucleare e radioprotezione effettive nonché l'attuazione dei massimi standard di sicurezza nucleare e radioprotezione, anche ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento, della preparazione e della risposta alle emergenze, dello sviluppo di capacità e della trasparenza dei processi decisionali delle autorità nei paesi partner; | a) promuovere una cultura di sicurezza nucleare e radioprotezione effettive nonché l'attuazione dei massimi standard di sicurezza nucleare e radioprotezione, anche ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento, della preparazione e della risposta alle emergenze, dello sviluppo di capacità e della trasparenza dei processi decisionali delle autorità nei paesi partner***, rendendo urgentemente prioritari la riparazione e il ripristino delle infrastrutture critiche per la sicurezza danneggiate dalla guerra di aggressione della Russia in Ucraina, in particolare il nuovo confinamento sicuro presso la centrale nucleare di Chernobyl, per garantire che mantenga la sua idoneità allo scopo***; |

Or. en

**Emendamento 101**
**Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Christophe Bay, Pierre-Romain Thionnet, Marion Maréchal**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) promuovere una cultura di sicurezza nucleare e radioprotezione effettive nonché l'attuazione dei massimi standard di sicurezza nucleare e radioprotezione, anche ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento, della preparazione e della risposta alle emergenze, dello sviluppo di capacità e della trasparenza dei processi decisionali delle autorità nei paesi partner; | a) promuovere una cultura di sicurezza nucleare e radioprotezione effettive nonché l'attuazione dei massimi standard di sicurezza nucleare e radioprotezione, anche ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento, ***del sostegno alla manutenzione e al prolungamento della vita operativa degli impianti di tutte le generazioni,*** della preparazione e della risposta alle emergenze, dello sviluppo di capacità e della trasparenza dei processi decisionali delle autorità nei paesi partner; |

Or. fr

**Emendamento 102**
**Tsvetelina Penkova, Bruno Tobback, Eero Heinäluoma, Yannis Maniatis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) promuovere una cultura di sicurezza nucleare e radioprotezione effettive nonché l'attuazione dei massimi standard di sicurezza nucleare e radioprotezione, anche ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento, della preparazione e della risposta alle emergenze, dello sviluppo di capacità e della trasparenza dei processi decisionali delle autorità nei paesi partner; | a) promuovere una cultura di sicurezza nucleare e radioprotezione effettive nonché l'attuazione dei massimi standard di sicurezza nucleare e radioprotezione, anche ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento, della preparazione e della risposta alle emergenze, dello sviluppo di capacità***, dell'indipendenza*** e della trasparenza dei processi decisionali delle autorità nei paesi partner; |

Or. en

**Emendamento 103**
**Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Christophe Bay, Pierre-Romain Thionnet, Marion Maréchal**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) sostenere la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e la disattivazione e bonifica di ex siti e impianti nucleari nei paesi partner; | b) sostenere la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi***, compresi il riciclaggio e il controllo del ciclo del combustibile***, e la disattivazione e bonifica di ex siti e impianti nucleari nei paesi partner; |

Or. fr

**Emendamento 104**
**Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Christophe Bay, Pierre-Romain Thionnet, Marion Maréchal**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***b bis) sostenere la ricerca e l'innovazione nel settore della disattivazione, in particolare attraverso lo sviluppo di tecnologie avanzate, tra cui la robotica, la digitalizzazione e le soluzioni dell'industria 4.0;*** |

Or. fr

**Emendamento 105**
**Marcin Sypniewski**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***b bis) sostenere la ricerca e l'innovazione nel settore della disattivazione, in particolare attraverso lo sviluppo di tecnologie avanzate, tra cui la robotica, la digitalizzazione e le soluzioni dell'Industria 4.0;*** |

Or. en

**Emendamento 106**
**Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Christophe Bay, Pierre-Romain Thionnet, Marion Maréchal**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***b ter) sostenere le attività di decontaminazione e messa in sicurezza dei siti nucleari colpiti da catastrofi o radiocontaminati;*** |

Or. fr

**Emendamento 107**
**Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Christophe Bay, Pierre-Romain Thionnet, Marion Maréchal**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| c) rafforzare controlli di sicurezza efficaci ed efficienti del materiale nucleare nei paesi partner**.** | c) rafforzare controlli di sicurezza efficaci ed efficienti del materiale nucleare nei paesi partner***, compresa la cibersicurezza e la protezione dalle minacce emergenti, in particolare gli attacchi tramite sistemi senza equipaggio;*** |

Or. fr

**Emendamento 108**
**Marcin Sypniewski**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|

| | |
|---|---|
| c) rafforzare controlli di sicurezza efficaci ed efficienti del materiale nucleare nei paesi partner. | c) rafforzare controlli di sicurezza efficaci ed efficienti del materiale nucleare nei paesi partner***, anche nei settori della sicurezza informatica e della protezione dalle minacce emergenti, in particolare quelle che prevedono l'impiego di sistemi senza equipaggio***. |

Or. en

**Emendamento 109**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| c) rafforzare controlli di sicurezza efficaci ed efficienti del materiale nucleare nei paesi partner**.** | c) rafforzare controlli di sicurezza efficaci ed efficienti del materiale nucleare nei paesi partner***;*** |

Or. en

**Emendamento 110**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***c bis) d) sostenere un quadro normativo e operativo sicuro per le tecnologie nucleari innovative, che sia rigorosamente limitato agli aspetti relativi alla sicurezza, alla radioprotezione, alla gestione dei rifiuti e alla preparazione alle emergenze;*** |

Or. en

**Emendamento 111**

**Jutta Paulus**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***c bis) rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche strategiche, compresi i siti nucleari, contro le minacce di cibersicurezza emergenti e altre minacce ibride quali gli attacchi da parte di sistemi aerei senza equipaggio;*** |

Or. en

*Motivazione*

*In February 2025, a single drone attack damaged the roof of the New Safe Confinement over Chernobyl Nuclear Power Plant Unit 4, causing a fire that destroyed part of its internal protective layers and rendering the structure no longer fit for purpose. This represents a devastating blow to an investment of €2.2 billion and 22 years of construction work under the Shelter Implementation Plan, of which €432 million came from the EU budget. This incident demonstrates the vulnerability of critical nuclear infrastructure to different emerging threats and makes an overwhelming case for the Instrument to finance protective measures, including anti-drone systems, at nuclear sites, if needed.*

**Emendamento 112**
**Kris Van Dijck**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 3 – comma 1 (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Il raggiungimento di questi obiettivi non è in contrasto con gli interessi dell'Unione europea, ivi inclusi la competitività dell'UE e gli interessi geostrategici della stessa;*** |

Or. en

**Emendamento 113**

**Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Christophe Bay, Pierre-Romain Thionnet, Marion Maréchal**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***c bis) promuovere lo sviluppo delle catene del valore industriali necessarie per la sicurezza dell'approvvigionamento dell'industria nucleare europea.*** |

Or. fr

**Emendamento 114**
**Matej Tonin, Andrea Wechsler, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***c ter) sostenere, ove opportuno e debitamente giustificato, misure volte a rafforzare la sicurezza, la resilienza e la protezione fisica dei siti degli impianti nucleari dalle minacce in evoluzione, comprese quelle poste dai sistemi aerei senza equipaggio e dalle minacce ibride, alla luce dell'evoluzione del contesto di sicurezza, militare e geopolitico, e rafforzare la preparazione, la consapevolezza dei rischi e le capacità di prevenzione, al fine di ridurre la probabilità che tali minacce si verifichino e il loro potenziale impatto;*** |

Or. en

**Emendamento 115**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) sostenere il piano di disattivazione e svolgere le attività conformemente al diritto nazionale dello Stato membro ospitante per lo smantellamento e la decontaminazione degli impianti nucleari della Commissione presso i siti del JRC, ***provvedere alla*** gestione sicura dei rifiuti radioattivi associati e***,*** se del caso, preparare il trasferimento facoltativo delle relative responsabilità nucleari dal JRC allo Stato membro ospitante; | a) sostenere il piano di disattivazione e svolgere le attività conformemente al diritto nazionale dello Stato membro ospitante per lo smantellamento e la decontaminazione degli impianti nucleari della Commissione presso i siti del JRC, ***nonché la*** gestione sicura dei rifiuti radioattivi associati***; e, in via eccezionale*** e ***soltanto*** se del caso, ***oltre che in seguito allo sviluppo di strumenti giuridici e finanziari adeguati in grado di affrontare le incertezze a lungo termine connesse a tale trasferimento durante diversi decenni,*** preparare il trasferimento ***completamente*** facoltativo ***e adeguatamente supervisionato*** delle relative responsabilità nucleari dal JRC allo Stato membro ospitante***, su base rigorosamente volontaria e senza trasferire oneri finanziari a tale Stato membro ospitante***; |

Or. en

**Emendamento 116**
**Kris Van Dijck**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) sostenere il piano di disattivazione e svolgere le attività conformemente al diritto nazionale dello Stato membro ospitante per lo smantellamento e la decontaminazione degli impianti nucleari della Commissione presso i siti del JRC, provvedere alla gestione sicura dei rifiuti radioattivi associati e, se del caso, preparare il trasferimento facoltativo delle relative responsabilità nucleari dal JRC allo Stato membro ospitante; | a) sostenere il piano di disattivazione e svolgere le attività conformemente al diritto nazionale dello Stato membro ospitante per lo smantellamento e la decontaminazione degli impianti nucleari della Commissione presso i siti del JRC, provvedere alla gestione sicura dei rifiuti radioattivi associati e, se del caso, preparare il trasferimento facoltativo delle relative responsabilità nucleari dal JRC allo Stato membro ospitante; ***si sottolinea che nessuna responsabilità finanziaria è trasferita agli Stati membri ospitanti, a*** |

| | |
|---|---|
| | ***meno che la Commissione non crei previamente strumenti giuridici e finanziari in grado di affrontare le incertezze a lungo termine associate alla gestione dei rifiuti;*** |

Or. en

**Emendamento 117**
**Tsvetelina Penkova, Bruno Tobback, Eero Heinäluoma, Yannis Maniatis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) sostenere il piano di disattivazione e svolgere le attività conformemente al diritto nazionale dello Stato membro ospitante per lo smantellamento e la decontaminazione degli impianti nucleari della Commissione presso i siti del JRC, provvedere alla gestione sicura dei rifiuti radioattivi associati e, se del caso, preparare il trasferimento facoltativo delle relative responsabilità nucleari dal JRC allo Stato membro ospitante; | a) sostenere il piano di disattivazione e svolgere le attività conformemente al diritto nazionale dello Stato membro ospitante per lo smantellamento e la decontaminazione degli impianti nucleari della Commissione presso i siti del JRC, provvedere alla gestione sicura dei rifiuti radioattivi associati e, se del caso, preparare il trasferimento facoltativo delle relative responsabilità nucleari dal JRC allo Stato membro ospitante***, anche sviluppando gli strumenti giuridici e finanziari necessari per affrontare le incertezze a lungo termine associate alla gestione dei rifiuti radioattivi***; |

Or. en

**Emendamento 118**
**Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Christophe Bay, Pierre-Romain Thionnet, Marion Maréchal**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) sostenere il piano di disattivazione e svolgere le attività conformemente al | a) sostenere ***il prolungamento della vita utile,*** il piano di disattivazione e |

| | |
|---|---|
| diritto nazionale dello Stato membro ospitante per lo smantellamento e la decontaminazione degli impianti nucleari della Commissione presso i siti del JRC, provvedere alla gestione sicura dei rifiuti radioattivi associati e, se del caso, preparare il trasferimento facoltativo delle relative responsabilità nucleari dal JRC allo Stato membro ospitante; | svolgere le attività conformemente al diritto nazionale dello Stato membro ospitante per lo smantellamento e la decontaminazione degli impianti nucleari della Commissione presso i siti del JRC, provvedere alla gestione sicura dei rifiuti radioattivi associati e, se del caso, preparare il trasferimento facoltativo delle relative responsabilità nucleari dal JRC allo Stato membro ospitante; |

Or. fr

**Emendamento 119**
**Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Christophe Bay, Pierre-Romain Thionnet, Marion Maréchal**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) garantire che il JRC continui a coltivare collegamenti e scambi tra i portatori di interessi dell'Unione nel settore della disattivazione di impianti nucleari al fine di assicurare la diffusione di conoscenze e la condivisione di esperienze in tutti gli ambiti pertinenti, quali la regolamentazione e la formazione, e a sviluppare sinergie nell'Unione europea. | b) garantire che il JRC continui a coltivare collegamenti e scambi tra i portatori di interessi dell'Unione***, in particolare coinvolgendo attivamente l'Alleanza industriale europea sui piccoli reattori modulari, l'Alleanza UE sul nucleare, EUROfusion e altri cluster competitivi,*** nel settore ***del prolungamento della vita utile e*** della disattivazione di impianti nucleari***, nonché nei settori dell'innovazione e dello sviluppo industriale***, al fine di assicurare la diffusione di conoscenze e la condivisione di esperienze in tutti gli ambiti pertinenti, quali la regolamentazione e la formazione, e a sviluppare sinergie nell'Unione europea. |

Or. fr

**Emendamento 120**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| b) garantire che il JRC continui a coltivare collegamenti e scambi tra i portatori di interessi dell'Unione nel settore della disattivazione di impianti nucleari al fine di assicurare la diffusione di conoscenze e la condivisione di esperienze in tutti gli ambiti pertinenti, quali la regolamentazione e la formazione, e a sviluppare sinergie nell'Unione europea. | b) garantire che il JRC continui a coltivare collegamenti e scambi tra i portatori di interessi dell'Unione***, compresi regolatori, soggetti industriali e istituti di formazione,*** nel settore della disattivazione di impianti nucleari al fine di assicurare la diffusione ***sistematica*** di conoscenze***, migliori pratiche e insegnamenti tratti*** e la condivisione di esperienze in tutti gli ambiti pertinenti, quali la regolamentazione e la formazione, e a sviluppare sinergie nell'Unione europea. |

Or. en

**Emendamento 121**
**Paolo Borchia, Auke Zijlstra, Silvia Sardone, Barbara Bonte, Julie Rechagneux, Isabella Tovaglieri**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera b bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***b bis) garantire la documentazione sistematica, la strutturazione e la diffusione delle conoscenze tecniche, delle metodologie e delle migliori pratiche derivanti dalle attività di disattivazione nei siti del Centro comune di ricerca (JRC), compresi quelli situati a Geel (Belgio), Karlsruhe (Germania), Ispra (Italia) e Petten (Paesi Bassi), riguardanti gli impianti nucleari pertinenti e le relative infrastrutture di gestione dei rifiuti radioattivi, al fine di rafforzare le competenze in materia nucleare dell'Unione e sostenere lo sviluppo di una catena di approvvigionamento nucleare europea competitiva; tale diffusione avviene attraverso una cooperazione strutturata con soggetti industriali,*** |

***organizzazioni di ricerca, autorità di regolamentazione, università e istituti di formazione professionale in tutta l'Unione;***

Or. en

**Emendamento 122**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Il trasferimento di cui al primo comma, lettera a), è volontario per lo Stato membro ospitante e subordinato a un accordo bilaterale concluso tra la Commissione e lo Stato membro ospitante. Tale accordo bilaterale stabilisce che tutti i costi di disattivazione degli impianti nucleari della Commissione nei siti del JRC e di stoccaggio dei residui radioattivi associati devono essere sostenuti dalla Comunità e devono essere pienamente conformi alla direttiva 2011/70/Euratom. ***I negoziati tra*** la Commissione ***e lo Stato membro ospitante si concludono entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento***. | Il trasferimento di cui al primo comma, lettera a), è ***di natura esclusivamente eccezionale e del tutto*** volontario per lo Stato membro ospitante e subordinato a un accordo bilaterale concluso tra la Commissione e lo Stato membro ospitante. Tale accordo bilaterale stabilisce che tutti i costi di disattivazione degli impianti nucleari della Commissione nei siti del JRC e di stoccaggio dei residui radioattivi associati devono essere sostenuti dalla Comunità e devono essere pienamente conformi alla direttiva 2011/70/Euratom.<br><br>***Prima di concludere qualsiasi accordo bilaterale,*** la Commissione ***dovrebbe sviluppare strumenti giuridici e finanziari adeguati in grado di affrontare le incertezze a lungo termine associate alla gestione dei rifiuti radioattivi durante diversi decenni. Il Centro comune di ricerca (JRC) dovrebbe prevedere e mantenere risorse adeguate ad adempiere ai suoi obblighi in materia di disattivazione e di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi***. |

Or. en

**Emendamento 123**
**Kris Van Dijck**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Il trasferimento di cui al primo comma, lettera a), è volontario per lo Stato membro ospitante e subordinato a un accordo bilaterale concluso tra la Commissione e lo Stato membro ospitante. Tale accordo bilaterale stabilisce che tutti i costi di disattivazione degli impianti nucleari della Commissione nei siti del JRC e di stoccaggio dei residui radioattivi associati devono essere sostenuti dalla Comunità e devono essere pienamente conformi alla direttiva 2011/70/Euratom. I negoziati tra la Commissione e lo Stato membro ospitante si concludono entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. | Il trasferimento di cui al primo comma, lettera a), è volontario per lo Stato membro ospitante e subordinato a un accordo bilaterale concluso tra la Commissione e lo Stato membro ospitante. Tale accordo bilaterale stabilisce che tutti i costi di disattivazione degli impianti nucleari della Commissione nei siti del JRC e di stoccaggio dei residui radioattivi associati devono essere ***comunque*** sostenuti ***interamente*** dalla Comunità e devono essere pienamente conformi alla direttiva 2011/70/Euratom. I negoziati tra la Commissione e lo Stato membro ospitante si concludono entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. ***Si sottolinea che nessuna responsabilità finanziaria è trasferita agli Stati membri ospitanti, a meno che la Commissione non crei previamente strumenti giuridici e finanziari in grado di affrontare le incertezze a lungo termine associate alla gestione dei rifiuti.*** |

Or. en

**Emendamento 124**
**Tsvetelina Penkova, Bruno Tobback, Eero Heinäluoma, Yannis Maniatis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Il trasferimento di cui al primo comma, lettera a), è volontario per lo Stato membro ospitante e subordinato a un accordo bilaterale concluso tra la Commissione e lo Stato membro ospitante. Tale accordo | Il trasferimento di cui al primo comma, lettera a), è volontario per lo Stato membro ospitante e subordinato a un accordo bilaterale concluso tra la Commissione e lo Stato membro ospitante. Tale accordo |

| | |
|---|---|
| bilaterale stabilisce che tutti i costi di disattivazione degli impianti nucleari della Commissione nei siti del JRC e di stoccaggio dei residui radioattivi associati devono essere sostenuti dalla Comunità e devono essere pienamente conformi alla direttiva 2011/70/Euratom. I negoziati tra la Commissione e lo Stato membro ospitante si concludono entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. | bilaterale stabilisce che tutti i costi di disattivazione degli impianti nucleari della Commissione nei siti del JRC e di stoccaggio dei residui radioattivi associati devono essere sostenuti dalla Comunità e devono essere pienamente conformi alla direttiva 2011/70/Euratom. ***Prima di concludere tale accordo, la Commissione e il JRC sviluppano e propongono strumenti giuridici e finanziari in grado di affrontare le incertezze a lungo termine associate alla gestione dei rifiuti radioattivi.*** I negoziati tra la Commissione e lo Stato membro ospitante si concludono entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |

Or. en

**Emendamento 125**
**Jutta Paulus**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 4 – comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Il trasferimento di cui al primo comma, lettera a), è volontario per lo Stato membro ospitante e subordinato a un accordo bilaterale concluso tra la Commissione e lo Stato membro ospitante. Tale accordo bilaterale stabilisce che tutti i costi di disattivazione degli impianti nucleari della Commissione nei siti del JRC e di stoccaggio dei residui radioattivi associati devono essere sostenuti dalla Comunità e devono essere pienamente conformi alla direttiva 2011/70/Euratom. I negoziati tra la Commissione e lo Stato membro ospitante si concludono entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. | Il trasferimento di cui al primo comma, lettera a), è volontario per lo Stato membro ospitante e subordinato a un accordo bilaterale concluso tra la Commissione e lo Stato membro ospitante. Tale accordo bilaterale stabilisce che tutti i costi di disattivazione degli impianti nucleari della Commissione nei siti del JRC e di stoccaggio dei residui radioattivi associati devono essere sostenuti dalla Comunità***, in particolare attraverso la fornitura di un importo forfettario volto a coprire le responsabilità a lungo termine,*** e devono essere pienamente conformi alla direttiva 2011/70/Euratom. I negoziati tra la Commissione e lo Stato membro ospitante si concludono entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |

Or. en

**Emendamento 126**
**Jutta Paulus**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 2 – paragrafo 4 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***4 ter. Lo strumento è gestito esplicitamente in linea con i criteri obbligatori di interesse europeo primario. La sua attuazione è soggetta a una governance trasparente ed efficace, controllata dagli Stati membri attraverso il comitato di cui all'articolo 17.*** |

Or. en

**Emendamento 127**
**Jutta Paulus**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. La dotazione finanziaria ***indicativa*** per l'attuazione dello strumento per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034 è fissata a 966 000 000 EUR a prezzi correnti. | 1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dello strumento per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034 è fissata a 966 000 000 EUR a prezzi correnti***, di cui un importo non inferiore a 350 000 000 EUR è assegnato alla componente esterna dello strumento***. |

Or. en

*Motivazione*

*La ripartizione tra la componente esterna e quella interna dello strumento non dovrebbe essere lasciata alla discrezione della Commissione. È opportuno che il regolamento specifichi chiaramente l'importo destinato a ciascuna componente fin dall'inizio, in quanto le dotazioni*

*finanziarie riflettono le priorità politiche e dovrebbero essere stabilite nel testo legislativo stesso.*

**Emendamento 128**
**Marcin Sypniewski**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***2. Le risorse finanziarie per l'Ucraina mobilitate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale] dalla riserva per l'Ucraina in conformità dell'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) 202X/XXXX [regolamento QFP] possono essere utilizzate, se del caso, per fornire sostegno dell'Unione all'Ucraina a norma del presente regolamento.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 129**
**Marcin Sypniewski**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le risorse finanziarie di cui al paragrafo 2 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 3 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dello strumento, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, attività di informazione, visibilità e | 4. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le risorse finanziarie di cui al paragrafo 2 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 3 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dello strumento, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, attività di informazione, visibilità e |

| | |
|---|---|
| comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale ***in merito alle priorità politiche dell'Unione***, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione dello strumento. | comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione dello strumento. |

Or. en

**Emendamento 130**
**Paolo Borchia, Auke Zijlstra, Silvia Sardone, Barbara Bonte, Julie Rechagneux, Isabella Tovaglieri**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***5 bis. Nell'attuare il presente regolamento, la Commissione tiene conto delle differenze nel trattamento a livello normativo e finanziario delle energie rinnovabili e dell'energia nucleare nel diritto dell'Unione. Sebbene l'energia nucleare rappresentasse circa il 23 % della produzione totale di energia elettrica dell'UE nel 2024 secondo Eurostat e costituisca tuttora una delle principali fonti di energia elettrica a basse emissioni di carbonio nell'Unione, non è soggetta a un obiettivo quantitativo vincolante comparabile a quelli stabiliti per le energie rinnovabili a norma della direttiva (UE) 2023/2413 e rimane esclusa dall'ambito di applicazione degli strumenti di garanzia dell'Unione di cui all'allegato V, parte B, punto 11, del regolamento (UE) 2021/523. Entro il 31 dicembre 2027 e nel contesto della preparazione del quadro finanziario pluriennale 2028-2034, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta: a) la misura in cui l'attuale trattamento dell'energia nucleare negli strumenti finanziari dell'Unione è coerente con gli*** |

***obiettivi dell'Unione in termini di sicurezza energetica e competitività industriale; b) possibili approcci per garantire un trattamento equilibrato delle fonti energetiche a basse emissioni di carbonio nei quadri politici dell'Unione; e c) la disponibilità e l'adeguatezza degli strumenti finanziari a sostegno delle esigenze di investimento in ambito nucleare individuate a livello dell'Unione, comprese quelle delineate nel programma indicativo per il settore nucleare.***

Or. en

**Emendamento 131**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 3 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***5 bis. La Commissione garantisce la piena trasparenza nell'assegnazione dei fondi nell'ambito dello strumento e informa periodicamente il Parlamento europeo in merito al loro utilizzo.*** |

Or. en

**Emendamento 132**
**Tsvetelina Penkova, Bruno Tobback, Eero Heinäluoma, Yannis Maniatis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 4 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi partner, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per lo | Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi partner, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per lo |

| | |
|---|---|
| strumento. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. | strumento. ***Le informazioni sull'origine, sullo scopo e sulle condizioni di tali contributi sono trasparenti.*** I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. |

Or. en

**Emendamento 133**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 4 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi partner, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per lo strumento. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. | Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi partner, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ***pubblici o privati*** possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per lo strumento. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. |

Or. en

**Emendamento 134**
**Marcin Sypniewski**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Lo strumento è attuato in sinergia con altri programmi della Comunità e | 1. Lo strumento è attuato in sinergia con altri programmi della Comunità e |

| | |
|---|---|
| dell'Unione. ***Può essere finanziata anche*** un'azione che ha beneficiato di un contributo della Comunità e dell'Unione nel quadro di un altro programma. ***Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità alle condizioni per il sostegno.*** | dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo della Comunità e dell'Unione nel quadro di un altro programma ***non può essere finanziata***. |

Or. en

**Emendamento 135**
**Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Christophe Bay, Pierre-Romain Thionnet, Marion Maréchal**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis. La partecipazione finanziaria o non finanziaria dei paesi terzi o dei paesi associati non conferisce alcun diritto di decidere in merito alla programmazione, alla selezione o all'attuazione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento, in quanto tali decisioni sono di esclusiva competenza degli Stati membri e delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione.*** |

Or. fr

**Emendamento 136**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito dello strumento possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi partner, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta"), purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione dello strumento conformemente all'articolo [4] del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunta i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. | 2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito dello strumento possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi partner, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ***pubblici o privati*** ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta"), purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione dello strumento conformemente all'articolo [4] del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunta i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. |

Or. en

**Emendamento 137**
**Marcin Sypniewski**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 5 – comma 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito dello strumento possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi partner, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner ***della procedura di aggiudicazione o*** di ***attribuzione*** congiunta"), purché ***sia garantita la tutela degli*** interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione dello strumento conformemente all'articolo [4] del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunta i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. | 2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito dello strumento possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi partner, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner di ***concessione*** congiunta"), ***previo loro consenso e*** purché ***siano tutelati gli*** interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione dello strumento conformemente all'articolo [4] del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunta i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. |

Or. en

**Emendamento 138**
**Matej Tonin, Andrea Wechsler, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 6 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsiasi forma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare come sovvenzioni, premi, appalti, donazioni non finanziarie, garanzie di bilancio, strumenti | 2. I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsiasi forma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare come sovvenzioni, premi, appalti, donazioni non finanziarie, garanzie di bilancio, strumenti |

| | |
|---|---|
| finanziari e operazioni di finanziamento misto. | finanziari e operazioni di finanziamento misto, ***tenendo conto dell'interesse superiore dell'Unione e della sua competitività***. |

Or. en

**Emendamento 139**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo in merito all'attuazione dello strumento, compresi i progressi relativi alle attività di disattivazione, alle azioni di cooperazione esterna e all'uso delle risorse finanziarie.*** |

Or. en

**Emendamento 140**
**Kris Van Dijck**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 6 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 6 bis*** |
| | ***Trasparenza*** |
| | ***La Commissione informa periodicamente il Parlamento in merito all'attuazione del presente regolamento.*** |

Or. en

**Emendamento 141**

**Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Christophe Bay, Pierre-Romain Thionnet, Marion Maréchal**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 7 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Il quadro strategico generale per l'attuazione del presente regolamento è costituito dalle politiche definite in accordi di associazione, accordi di partenariato e di cooperazione, compresi gli accordi di cooperazione nucleare, accordi multilaterali, strumenti non giuridicamente vincolanti quali protocolli d'intesa, dichiarazioni e altri accordi che instaurano una relazione tra l'Unione e/o la Comunità e i paesi partner, come pure nelle conclusioni del Consiglio europeo e nelle conclusioni del Consiglio, nelle dichiarazioni dei vertici, nelle conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, nelle strategie e nelle comunicazioni della Commissione e nelle comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. | Il quadro strategico generale per l'attuazione del presente regolamento è costituito dalle politiche definite in accordi di associazione, accordi di partenariato e di cooperazione, compresi gli accordi di cooperazione nucleare, accordi multilaterali, strumenti non giuridicamente vincolanti quali protocolli d'intesa, dichiarazioni e altri accordi che instaurano una relazione tra l'Unione e/o la Comunità e i paesi partner, come pure nelle conclusioni del Consiglio europeo e nelle conclusioni del Consiglio, nelle dichiarazioni dei vertici, nelle conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, nelle strategie e nelle comunicazioni della Commissione e nelle comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza***, nonché, se del caso, nei documenti strategici nazionali degli Stati membri, di natura legislativa, regolamentare o non vincolante***. |

Or. fr

**Emendamento 142**
**Marcin Sypniewski**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 7 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Il quadro strategico generale per l'attuazione del presente regolamento è costituito dalle politiche definite in accordi di associazione, accordi di partenariato e di | Il quadro strategico generale per l'attuazione del presente regolamento è costituito dalle politiche definite in accordi di associazione, accordi di partenariato e di |

| | |
|---|---|
| cooperazione, compresi gli accordi di cooperazione nucleare, accordi multilaterali, strumenti non giuridicamente vincolanti quali protocolli d'intesa, dichiarazioni e altri accordi che instaurano una relazione tra l'Unione e/o la Comunità e i paesi partner, come pure nelle conclusioni del Consiglio europeo e nelle conclusioni del Consiglio, nelle dichiarazioni dei vertici, nelle conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, nelle strategie e nelle comunicazioni della Commissione e nelle comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. | cooperazione, compresi gli accordi di cooperazione nucleare, accordi multilaterali, strumenti non giuridicamente vincolanti quali protocolli d'intesa, dichiarazioni e altri accordi che instaurano una relazione tra l'Unione e/o la Comunità e i paesi partner, come pure nelle conclusioni del Consiglio europeo e nelle conclusioni del Consiglio, nelle dichiarazioni dei vertici, nelle conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, nelle strategie e nelle comunicazioni della Commissione e nelle comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza***, nonché nei documenti strategici nazionali degli Stati membri, siano essi di natura legislativa, normativa o non vincolante***. |

Or. en

**Emendamento 143**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 7 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| Il quadro strategico generale per l'attuazione del presente regolamento è costituito dalle politiche definite in accordi di associazione, accordi di partenariato e di cooperazione, compresi gli accordi di cooperazione nucleare, accordi multilaterali, strumenti non giuridicamente vincolanti quali protocolli d'intesa, dichiarazioni e altri accordi che instaurano una relazione tra l'Unione e/o la Comunità e i paesi partner, come pure nelle conclusioni del Consiglio europeo e nelle conclusioni del Consiglio, nelle dichiarazioni dei vertici, nelle conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, nelle strategie e nelle | Il quadro strategico generale per l'attuazione del presente regolamento è costituito dalle politiche definite in accordi di associazione, accordi di partenariato e di cooperazione, compresi gli accordi di cooperazione nucleare, accordi multilaterali, strumenti non giuridicamente vincolanti quali protocolli d'intesa, dichiarazioni e altri accordi che instaurano una relazione tra l'Unione e/o la Comunità e i paesi partner, come pure nelle conclusioni del Consiglio europeo***, nelle raccomandazioni del Parlamento*** e nelle conclusioni del Consiglio, nelle dichiarazioni dei vertici, nelle conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi |

| | |
|---|---|
| comunicazioni della Commissione e nelle comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. | partner, nelle strategie e nelle comunicazioni della Commissione e nelle comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. |

Or. en

**Emendamento 144**
**Marcin Sypniewski**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 9 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***1. Il sostegno dell'Unione all'Ucraina sotto forma di prestiti a norma della decisione 77/270/Euratom del Consiglio è fornito nei limiti dell'importo massimo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale]. Ai prestiti all'Ucraina a norma della decisione 77/270/Euratom del Consiglio si applica l'articolo 24, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale].*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 145**
**Kris Van Dijck**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 9 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 9 bis*** |
| | ***Quadro strategico per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza*** |

| | |
|---|---|
| | ***Al fine di orientare l'attuazione della componente esterna, la Commissione elabora una strategia aggiornata ed esaustiva per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza al più tardi entro la fine del 2028. Tale strategia individua i settori in cui è presente il maggior valore aggiunto dell'azione dell'UE, gli obiettivi da raggiungere e gli strumenti da utilizzare e mira a rafforzare il coordinamento con i partner internazionali.*** |

Or. en

**Emendamento 146**
**Matej Tonin, Andrea Wechsler, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. L'attuazione della componente esterna dello strumento avviene per mezzo di programmi indicativi pluriennali adottati mediante atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 3. I programmi indicativi pluriennali: | 1. ***Tenendo conto dell'interesse superiore dell'Unione e della sua competitività,*** l'attuazione della componente esterna dello strumento avviene per mezzo di programmi indicativi pluriennali adottati mediante atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 3. I programmi indicativi pluriennali: |

Or. en

**Emendamento 147**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| a) mirano a delineare un quadro coerente per la cooperazione tra la | a) mirano a delineare un quadro coerente per la cooperazione tra la |

| | |
|---|---|
| Comunità e i paesi partner o le regioni interessate, in linea con la finalità generale e l'ambito di applicazione, gli obiettivi, i principi e la politica della Comunità e sulla base del quadro strategico di cui all'articolo 7; | Comunità e i paesi partner ***che condividono gli stessi principi*** o le regioni interessate, in linea con la finalità generale e l'ambito di applicazione, gli obiettivi, i principi e la politica della Comunità e sulla base del quadro strategico di cui all'articolo 7; |

Or. en

**Emendamento 148**
**Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Christophe Bay, Pierre-Romain Thionnet, Marion Maréchal**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***a bis) sono istituiti previa consultazione dei portatori di interessi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), del presente regolamento, per quanto riguarda le parti relative alla catena di approvvigionamento;*** |

Or. fr

**Emendamento 149**
**Marcin Sypniewski**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| d) stabiliscono le priorità geografiche e politiche selezionate per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici e, se del caso, le dotazioni finanziarie indicative e i metodi di esecuzione; | d) stabiliscono le priorità geografiche e politiche selezionate per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici e, se del caso, le dotazioni finanziarie indicative e i metodi di esecuzione***, tenendo conto degli interessi degli Stati membri***; |

Or. en

**Emendamento 150**
**Tsvetelina Penkova, Bruno Tobback, Eero Heinäluoma, Yannis Maniatis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| d) stabiliscono le priorità geografiche e politiche selezionate per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici e, se del caso, le dotazioni finanziarie indicative e i metodi di esecuzione; | d) stabiliscono le priorità geografiche e politiche selezionate per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici***, i risultati attesi*** e, se del caso, le dotazioni finanziarie indicative e i metodi di esecuzione; |

Or. en

**Emendamento 151**
**Matej Tonin, Andrea Wechsler, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 10 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 10 bis*** |
| | ***Rafforzare il quadro strategico per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare*** |
| | ***1. La Commissione rafforza il quadro strategico per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare elaborando e mantenendo una strategia aggiornata ed esaustiva per orientare le sue azioni di cooperazione.*** |
| | ***Tale strategia individua i settori in cui è presente il maggior valore aggiunto dell'azione dell'Unione, tenendo conto delle iniziative di altre parti interessate. Stabilisce inoltre gli obiettivi da raggiungere, compresi, se del caso, gli obiettivi quantificabili, gli strumenti da utilizzare e le parti interessate coinvolte, nonché le modalità per il loro*** |

***coordinamento.***

***2. In particolare la Commissione:***

***a) rafforza la selezione delle azioni di cooperazione sulla base di criteri predefiniti e pertinenti, tra cui l'urgenza e l'entità del rischio per la sicurezza nucleare affrontato, il valore aggiunto dell'azione dell'Unione, la maturità dell'azione proposta, la sostenibilità attesa dei risultati e il contesto geopolitico in cui deve essere fornito il sostegno. Il processo di selezione è documentato adeguatamente;***

***b) qualora le azioni riguardino impianti nucleari generatori di entrate, comprese le centrali nucleari, valuta la capacità del beneficiario di finanziare i propri programmi di sicurezza e determina, se del caso, se sia più adeguato un finanziamento mediante prestiti o altre forme di sostegno rimborsabili.***

Or. en

**Emendamento 152**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 11 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. La Commissione adotta, mediante atti ***di esecuzione***, i piani d'azione e le misure di cui al paragrafo 1. Tali atti ***di esecuzione*** sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 3. | 2. La Commissione adotta, ***tenendo conto dell'interesse superiore dell'Unione e della sua competitività e*** mediante atti ***delegati***, i piani d'azione e le misure di cui al paragrafo 1. Tali atti ***delegati*** sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 3. |

Or. en

**Emendamento 153**
**Marcin Sypniewski**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***La procedura d'esame di cui al paragrafo 2 non è richiesta per:*** | ***soppresso*** |
| ***a) le misure speciali e le misure di sostegno per le quali il finanziamento dell'Unione non è superiore a 10 milioni di EUR;*** | |
| ***b) le modifiche tecniche, purché non incidano sostanzialmente sugli obiettivi del piano d'azione o della misura in questione, ad esempio:*** | |
| ***i) il cambiamento del metodo di esecuzione;*** | |
| ***ii) le riassegnazioni di fondi tra le azioni contemplate da un piano d'azione;*** | |
| ***iii) l'aumento del bilancio dei piani d'azione e delle misure, purché non superiore al 20 % del bilancio stesso.*** | |

Or. en

**Emendamento 154**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 11 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 11 bis*** |
| | ***Mitigare il rischio di ritardi e sovraccosti*** |
| | ***1. La Commissione stabilisce, fin dall'inizio, misure di attenuazione adeguate per ridurre al minimo i ritardi e i sovraccosti durante l'attuazione delle azioni.*** |
| | ***2. In particolare, la Commissione garantisce che:*** |

***a) i costi, compresi quelli di gestione, siano stimati in anticipo, anche, se del caso, mediante studi di fattibilità basati sulle informazioni più accurate a disposizione;***

***b) qualora siano previsti meccanismi di finanziamento con più donatori, si tenga debitamente conto dei costi stimati e della disponibilità di impegni sufficienti da parte di altri donatori prima di decidere di finanziare l'azione;***

***c) gli accordi contrattuali con i partner esecutivi nell'ambito della gestione indiretta comprendano incentivi legati ai risultati che ne promuovano la realizzazione tempestiva ed efficiente sotto il profilo dei costi.***

Or. en

**Emendamento 155**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 11 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 11 ter*** |
| | ***Monitoraggio delle azioni in materia di sicurezza nucleare finanziate dall'UE*** |
| | ***1. La Commissione rafforza il monitoraggio delle azioni finanziate dall'Unione in materia di sicurezza nucleare*** |
| | ***2. A tal fine la Commissione:*** |
| | ***a) raccoglie informazioni sull'uso effettivo dei risultati in seguito al completamento delle azioni e, se necessario, integra tali informazioni mediante verifiche in loco;*** |
| | ***b) nel caso dei prestiti Euratom, rafforza i meccanismi di monitoraggio per garantire il rispetto, da parte del beneficiario, degli*** |

***obblighi per la sana gestione finanziaria;***

***c) nel caso delle sovvenzioni nell'ambito dello strumento, migliora i quadri logici includendo sistematicamente indicatori di risultato che sono in linea con gli obiettivi delle azioni e in grado di coglierne gli effetti sulla sicurezza nucleare.***

Or. en

**Emendamento 156**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. La componente esterna dello strumento può finanziare azioni nei paesi partner conformemente ai criteri stabiliti nel presente articolo. | 1. La componente esterna dello strumento può finanziare azioni nei paesi partner ***che condividono gli stessi principi*** conformemente ai criteri stabiliti nel presente articolo***, purché tali azioni siano al servizio dell'interesse superiore dell'Unione***. |

Or. en

**Emendamento 157**
**Tsvetelina Penkova, Bruno Tobback, Eero Heinäluoma, Yannis Maniatis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 4**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 4. I paesi partner che intendono cooperare con la Comunità in materia di sicurezza nucleare sono parti attive della convenzione sulla sicurezza nucleare e della convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi o di altre convenzioni pertinenti, oppure hanno intrapreso iniziative che dimostrino il | 4. I paesi partner che intendono cooperare con la Comunità in materia di sicurezza nucleare sono parti attive della convenzione sulla sicurezza nucleare e della convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi o di altre convenzioni pertinenti, oppure hanno intrapreso iniziative che dimostrino il |

| | |
|---|---|
| fermo impegno ad aderirvi. | fermo impegno ad aderirvi. ***In caso di cooperazione attiva, tale impegno è oggetto di una valutazione a cadenza annuale, tenendo conto delle relazioni nazionali e di altri documenti pertinenti concernenti l'attuazione di tali convenzioni. Sulla base di tale valutazione, è adottata una decisione in merito alla prosecuzione della cooperazione.*** |

Or. en

**Emendamento 158**
**Marcin Sypniewski**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| ***7. La cooperazione con paesi candidati o potenziali candidati che non sono in grado di soddisfare i criteri di cui ai paragrafi da 3 a 6 a causa del proprio status rappresenta un'eccezione.*** | ***soppresso*** |

Or. en

**Emendamento 159**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 7**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 7. La cooperazione con paesi candidati o potenziali candidati che non sono in grado di soddisfare i criteri di cui ai paragrafi da 3 a 6 a causa del proprio status ***rappresenta un'eccezione***. | 7. La cooperazione con paesi candidati o potenziali candidati che non sono in grado di soddisfare i criteri di cui ai paragrafi da 3 a 6 a causa del proprio status ***avviene in via eccezionale ed è in linea con le posizioni del Consiglio e del Parlamento europeo***. |

Or. en

**Emendamento 160**
**Kris Van Dijck**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 7 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***7 bis. La selezione delle proposte di cooperazione, che comprende la valutazione e la classificazione, si basa su criteri pertinenti predefiniti, tra cui almeno l'urgenza e l'entità del rischio per la sicurezza nucleare affrontato dalle proposte, il valore aggiunto dell'azione dell'UE, la maturità dell'azione proposta, la probabile sostenibilità dei risultati attesi e il contesto geopolitico in cui deve essere fornito il sostegno. Il processo è documentato adeguatamente.*** |

Or. en

**Emendamento 161**
**Tsvetelina Penkova, Bruno Tobback, Eero Heinäluoma, Yannis Maniatis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 8. Per assicurare e monitorare il rispetto degli obiettivi dello strumento relativi alla cooperazione, il paese partner interessato accetta la valutazione delle azioni intraprese. Tale valutazione consente il monitoraggio e la verifica del rispetto degli obiettivi ed è una condizione necessaria per continuare a ricevere i contributi della Comunità. | 8. Per assicurare e monitorare il rispetto degli obiettivi dello strumento relativi alla cooperazione, il paese partner interessato accetta la valutazione delle azioni intraprese. Tale valutazione consente il monitoraggio e la verifica del rispetto degli obiettivi ed è una condizione necessaria per continuare a ricevere i contributi della Comunità. ***La Commissione informa il Parlamento europeo e gli Stati membri sulle principali risultanze di tali valutazioni.*** |

Or. en

**Emendamento 162**
**Kris Van Dijck**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 8**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 8. Per assicurare e monitorare il rispetto degli obiettivi dello strumento relativi alla cooperazione, il paese partner interessato accetta la valutazione delle azioni intraprese. Tale valutazione consente il monitoraggio e la verifica del rispetto degli obiettivi ed è una condizione necessaria per continuare a ricevere i contributi della Comunità. | 8. Per assicurare e monitorare il rispetto degli obiettivi dello strumento relativi alla cooperazione, il paese partner interessato accetta la valutazione delle azioni intraprese ***e fornisce la trasparenza necessaria a tal fine***. Tale valutazione consente il monitoraggio e la verifica del rispetto degli obiettivi ed è una condizione necessaria per continuare a ricevere i contributi della Comunità. |

Or. en

**Emendamento 163**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 8 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***8 bis. Nella selezione delle entità esecutive per le azioni relative al funzionamento e alla sicurezza delle centrali nucleari, si tiene debitamente conto delle organizzazioni con una comprovata esperienza nel funzionamento sicuro e sostenibile a lungo termine delle centrali nucleari, conformemente alle più rigorose norme di sicurezza internazionali.*** |

Or. en

**Emendamento 164**
**Kris Van Dijck**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 8 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***8 bis. Il finanziamento delle proposte è valutato sistematicamente alla luce degli interessi dell'Unione europea, ivi inclusi la competitività e l'autonomia strategica della stessa. Le proposte in contrasto con gli interessi dell'Unione europea non sono ammissibili al finanziamento.*** |

Or. en

**Emendamento 165**
**Jutta Paulus**
a nome del gruppo Verts/ALE

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 8 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***8 bis. La cooperazione nell'ambito del presente strumento non è istituita o mantenuta con alcun paese o entità qualora contraddica gli interessi essenziali dell'Unione in materia di sicurezza.*** |

Or. en

**Emendamento 166**
**Matej Tonin, Andrea Wechsler, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 – paragrafo 8 ter (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***8 ter. Le azioni finanziate nell'ambito*** |

***della componente esterna dello strumento sono in linea con l'interesse superiore dell'Unione e la sua competitività.***

Or. en

**Emendamento 167**
**Kris Van Dijck**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 12 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***Articolo 12 bis*** |
| | ***Monitoraggio*** |
| | ***La Commissione monitora attentamente la gestione e i risultati delle attività di sicurezza nucleare finanziate dall'UE. A tal fine, essa:*** |
| | ***a) raccoglie informazioni sull'uso effettivo dei rispettivi risultati e integra tali informazioni, se necessario, mediante verifiche in loco;*** |
| | ***b) include sistematicamente indicatori di risultato che si allineino agli obiettivi delle azioni e riflettano gli effetti delle stesse sulla sicurezza nucleare.*** |

Or. en

**Emendamento 168**
**Diana Iovanovici Şoşoacă**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – comma 2 – lettera b**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (b) smantellamento di impianti nucleari obsoleti o inutilizzati, o entrambe le cose; | (b) smantellamento ***in condizioni di sicurezza*** di impianti nucleari obsoleti o inutilizzati, o entrambe le cose; |

Or. ro

*Motivazione*

*Il rispetto di tutte le norme in materia di protezione è importante durante queste attività così da evitare incidenti, date le circostanze in cui operano tali strutture.*

**Emendamento 169**
**Diana Iovanovici Şoşoacă**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – comma 2 – lettera e**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (e) sviluppo e costruzione di impianti di gestione dei rifiuti radioattivi; | (e) sviluppo e costruzione di impianti di gestione dei rifiuti radioattivi***, per i quali è necessario definire i limiti di stoccaggio e garantire la protezione a lungo termine e la prevenzione di eventuali perdite nel tempo***; |

Or. ro

*Motivazione*

*Lo stoccaggio sicuro dei rifiuti radioattivi è fondamentale per evitare qualsiasi fuoriuscita di tali rifiuti nell'ambiente naturale e per prevenire danni all'ambiente e alla popolazione.*

**Emendamento 170**
**Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Christophe Bay, Pierre-Romain Thionnet, Marion Maréchal**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera h**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| h) sostegno operativo, segnatamente per la radioprotezione e la manutenzione di attrezzature e impianti; | h) sostegno operativo, segnatamente ***per il prolungamento della vita utile delle centrali e*** per la radioprotezione e la manutenzione di attrezzature e impianti; |

Or. fr

**Emendamento 171**
**Marcin Sypniewski**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – comma 2 – lettera h**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| h) sostegno operativo, segnatamente per la radioprotezione e la manutenzione di attrezzature e impianti; | h) sostegno operativo, segnatamente per la radioprotezione e la manutenzione di attrezzature e impianti***, ivi inclusa l'estensione della durata di vita operativa***; |

Or. en

**Emendamento 172**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – comma 2 – lettera i**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| i) negoziati con gli Stati membri ospitanti in vista del trasferimento delle responsabilità nucleari della Commissione; | i) negoziati con gli Stati membri ospitanti in vista del trasferimento delle responsabilità nucleari della Commissione***, purché siano previamente sviluppati tutti i necessari strumenti giuridici e finanziari adeguati in grado di affrontare le incertezze a lungo termine associate a tale trasferimento durante diversi decenni***; |

Or. en

**Emendamento 173**
**Tsvetelina Penkova, Bruno Tobback, Eero Heinäluoma**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – comma 2 – lettera i**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| i) negoziati con gli Stati membri ospitanti in vista del trasferimento delle responsabilità nucleari della Commissione; | i) negoziati con gli Stati membri ospitanti in vista del trasferimento delle responsabilità nucleari della Commissione**,** |

***ivi compresa la preparazione dei necessari strumenti legali, tecnici e finanziari***;

Or. en

**Emendamento 174**
**Kris Van Dijck**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – comma 2 – lettera i bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***i bis) strumenti in grado di affrontare le incertezze a lungo termine associate alla gestione dei rifiuti, al fine di consentire il trasferimento delle responsabilità nucleari agli Stati membri ospitanti;*** |

Or. en

**Emendamento 175**
**Kris Van Dijck**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 15 – comma 2 – lettera i ter (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***i ter) copertura dei costi connessi agli obblighi del JRC in materia di disattivazione e di sicurezza della gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi a seguito del trasferimento delle responsabilità nucleari agli Stati membri ospitanti;*** |

Or. en

**Emendamento 176**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 15 – comma 2 – lettera k bis (nuova)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***k bis) valutazione periodica e aggiornamento delle stime complessive dei costi di disattivazione, comprese le proiezioni dei costi del ciclo di vita e le corrispondenti disposizioni finanziarie, per tutti gli impianti nucleari della Commissione nei siti del JRC, in linea con i rispettivi piani di disattivazione;*** |

Or. en

**Emendamento 177**
**Tsvetelina Penkova, Bruno Tobback, Eero Heinäluoma, Yannis Maniatis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 16 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Le conoscenze create nel corso dell'attuazione del programma di disattivazione e gestione dei rifiuti del JRC sono diffuse a livello di Comunità. | 1. Le conoscenze create nel corso dell'attuazione del programma di disattivazione e gestione dei rifiuti del JRC sono diffuse ***sistematicamente*** a livello di Comunità***, con l'obiettivo che tali conoscenze e competenze contribuiscano alla competitività della base industriale dell'Unione, nonché supportino lo sviluppo di forza lavoro altamente qualificata e di innovazione tecnologica***. |

Or. en

**Emendamento 178**
**Matej Tonin, Andrea Wechsler, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 16 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. Le conoscenze create nel corso | 1. Le conoscenze create nel corso |

| | |
|---|---|
| dell'attuazione del programma di disattivazione e gestione dei rifiuti del JRC sono diffuse a livello di Comunità. | dell'attuazione del programma di disattivazione e gestione dei rifiuti del JRC sono diffuse a livello di Comunità ai portatori di interessi dell'Unione***, contribuendo allo sviluppo di un elevato livello di competenze, capacità e cultura della sicurezza in tutta l'Unione***. |

Or. en

**Emendamento 179**
**Tsvetelina Penkova, Bruno Tobback, Eero Heinäluoma, Yannis Maniatis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 16 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Le attività per ottemperare al paragrafo 1 sono finanziate nell'ambito dello strumento. Il JRC coordina la strutturazione delle conoscenze e la loro diffusione negli Stati membri. | 2. Le attività per ottemperare al paragrafo 1 sono finanziate nell'ambito dello strumento. Il JRC coordina la strutturazione delle conoscenze e la loro diffusione negli Stati membri***, anche ad autorità di regolamentazione, operatori, organizzazioni di gestione dei rifiuti ed enti di ricerca, se del caso, al fine di sostenere l'applicazione di tali conoscenze per rafforzare le capacità industriali dell'Unione, promuovere l'innovazione e contribuire a creare opportunità di occupazione altamente qualificata all'interno dell'Unione***. |

Or. en

**Emendamento 180**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 1**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 1. La Commissione è assistita da un comitato per la componente esterna dello | 1. La Commissione è assistita da un comitato ***(comitato INSC)*** per la |

| | |
|---|---|
| strumento. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. | componente esterna dello strumento. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. |

Or. en

**Emendamento 181**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis. La Commissione provvede affinché il comitato sia debitamente consultato, conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011, in particolare nella preparazione e selezione dei programmi nell'ambito della componente esterna dello strumento, al fine di tutelare l'interesse superiore e la competitività dell'Unione, in base a criteri di ammissibilità chiari, compresa, se del caso, un'attenzione particolare alle tecnologie europee o a quelle di interesse strategico per l'Unione. Il comitato svolge inoltre un ruolo nella governance e nella revisione di qualsiasi ricorso alla flessibilità di bilancio, in particolare per quanto riguarda i trasferimenti di fondi tra la componente esterna e quella interna dello strumento.*** |

Or. en

**Emendamento 182**
**Christophe Grudler, Sophie Wilmès, Bart Groothuis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Il comitato si riunisce in diverse | 2. Il comitato si riunisce in diverse |

| | |
|---|---|
| configurazioni a seconda dell'argomento o del tema trattato. | configurazioni a seconda dell'argomento o del tema trattato. ***Il comitato si riunisce almeno una volta all'anno per esaminare l'attuazione dei piani di lavoro annuali o pluriennali e per garantire un adeguato monitoraggio e coordinamento delle attività dello strumento.*** |

Or. en

*Motivazione*

*Poiché la Commissione beneficerà di una maggiore flessibilità di bilancio a seguito della fusione dei due strumenti distinti in un unico strumento con due componenti e dato che i piani d'azione possono essere pluriennali, è necessaria una governance più forte. Il comitato dovrebbe comunque riunirsi almeno una volta all'anno per monitorare l'attuazione dei piani di lavoro, anche qualora siano pluriennali.*

**Emendamento 183**
**Matej Tonin, Paulius Saudargas, Virgil-Daniel Popescu, Jan Farský**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Il comitato si riunisce in diverse configurazioni a seconda dell'argomento o del tema trattato. | 2. Il comitato si riunisce in diverse configurazioni a seconda dell'argomento o del tema trattato. ***Esso si riunisce almeno una volta all'anno.*** |

Or. en

**Emendamento 184**
**Tsvetelina Penkova, Bruno Tobback, Eero Heinäluoma, Yannis Maniatis**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. Nel rispetto degli accordi internazionali conclusi dall'Unione, alle riunioni del comitato possono essere invitati come osservatori rappresentanti di | 6. Nel rispetto degli accordi internazionali conclusi dall'Unione, alle riunioni del comitato possono essere invitati come osservatori rappresentanti di |

| | |
|---|---|
| paesi partner o di organizzazioni internazionali, alle condizioni stabilite nel regolamento interno del comitato, tenendo conto della sicurezza e dell'ordine pubblico dell'Unione o dei suoi Stati membri. I rappresentanti dei paesi partner o delle organizzazioni internazionali non assistono alle deliberazioni sulle questioni relative ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo ***8***. | paesi partner o di organizzazioni internazionali, alle condizioni stabilite nel regolamento interno del comitato, tenendo conto della sicurezza e dell'ordine pubblico dell'Unione o dei suoi Stati membri. I rappresentanti dei paesi partner o delle organizzazioni internazionali non assistono alle deliberazioni sulle questioni relative ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo ***12***. |

Or. en

*Motivazione*

*L'emendamento corregge il riferimento incrociato: i criteri di ammissibilità sono definiti all'articolo 12, non all'articolo 8.*

**Emendamento 185**
**Mélanie Disdier, Julie Rechagneux, Aleksandar Nikolic, Pascale Piera, Christophe Bay, Pierre-Romain Thionnet, Marion Maréchal**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***6 bis. Il comitato garantisce una rappresentanza ampia ed equilibrata dei portatori di interessi pertinenti. A tal fine può invitare, in qualità di esperti o osservatori, rappresentanti di alleanze industriali europee, organizzazioni settoriali, reti di autorità preposte alla sicurezza nucleare, portatori di interessi nel settore della ricerca e consorzi specializzati, in particolare nei settori del nucleare, dell'innovazione e del ciclo del combustibile, nel rispetto delle norme applicabili in materia di sicurezza, riservatezza e prevenzione dei conflitti di interesse.*** |

Or. fr

**Emendamento 186**
**Marcin Sypniewski**

**Proposta di regolamento**
**Articolo 17 – paragrafo 6 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***6 bis. Il comitato garantisce una rappresentanza ampia e equilibrata di tutti i pertinenti portatori di interessi. A tal fine può invitare, in qualità di esperti o osservatori, rappresentanti di alleanze industriali europee, organizzazioni settoriali, reti di autorità per la sicurezza nucleare, attori della ricerca e consorzi specializzati, in particolare nei settori dell'energia nucleare, dell'innovazione e del ciclo del combustibile nucleare, nel rispetto delle norme applicabili in materia di sicurezza, riservatezza e prevenzione dei conflitti di interessi.*** |

Or. en